SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

161ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica **(413)**:

FASSINO *(Misto-PLI)* 3
* GUIZZI *(PSI)* 8
* COLETTA *(PRI)* 10
SPITELLA *(DC)* 13
MANTICA *(MSI-DN)* 18
CALLARI GALLI *(PCI)* 26
CABRAS *(DC)* ..... *Pag.* 32
POLLICE *(Misto-DP)* 35

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 39
Nuova assegnazione 39
Cancellazione dall'ordine del giorno 40

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bernardi, Boldrini, Boato, Cattanei, Condorelli, Covello, D'Amelio, Marinucci Mariani, Natali, Parisi, Pierri, Riz, Saporito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gerosa, Granelli e Serri, a New York, per attività dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (413)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 413.
È iscritto a parlare il senatore Fassino. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, i senatori liberali annunciano sin d'ora il loro assenso al disegno di legge n. 413 sulla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ciò per una serie di ragioni già espresse, ma soprattutto perchè riconoscono nel provvedimento normativo l'affermazione di quel principio di libertà che deve informare sia la riforma dell'insegnamento universitario, sia quella relativa alla ricerca tecnologica e scientifica del nostro paese.

La parola libertà, usata ed abusata in troppe sedi ed in mille contesti, acquista un significato particolarmente prezioso quando si parla di cultura universitaria e di ricerca intellettuale.

L'università e la ricerca, che ad essa necessariamente si riconnette, sono due momenti importantissimi e delicatissimi della dialettica sociale; due momenti in cui e su cui misurare effettivamente il grado di indipendenza che la cultura può rivendicare sia nei confronti delle ideologie dominanti, sia nei confronti delle strutture costituite del potere.

Se esiste un luogo, se esiste una istituzione in cui il rapporto cultura-potere diventa difficilissimo, delicato, fragile, ma anche estremamente produttivo di nuove idee e di nuove prospettive, quel luogo è l'università, un'istituzione che vanta tradizioni storiche e origini anteriori a qualsiasi altro potere costituito oggi esistente, che vanta soprattutto un orgoglio intellettuale che spesso si contrappone con nettezza e rigore a certe, chiamiamole così, grossezze della politica e all'inevitabile tendenza prevaricatrice del potere in quanto tale anche nelle sue forme più burocraticamente raffinate.

L'idea quindi di una riforma che creasse un *milieu* culturale autonomo, libero, creativo, fecondo dal punto di vista culturale, sorretto e stimolato da una struttura agile ed autonoma da ogni interferenza politico-ideologica, fa parte dei programmi di governo sin dall'inizio di questa legislatura. L'idea di una reale autonomia universitaria, sottratta definitivamente al dirigismo burocratico e all'indirizzo politico, ha percorso i propositi di riforma sia nell'VIII che nella IX legislatura. Ma è all'inizio dell'attuale X legislatura che prende corpo un progetto normativo volto a valorizzare l'autogoverno dell'università italiana, interrompendo quello che da sempre è stato un legame forse utile, ma certamente pesante, con il Ministero della pubblica istruzione che – devo dirlo – troppe volte e troppo spesso viene posto ingiustamente sotto accusa, senza che si tenga conto invece delle difficoltà derivanti sia dalla cronica insufficienza di risorse finanziarie, sia dalla proliferazione di provvedimenti legislativi che rendono veramente difficili i compiti del Ministero stesso, anche per i funzionari più solerti ed attivi. E per i sei anni di permanenza in quel Dicastero sento il dovere di riconoscere che i funzionari solerti, attivi e professionalmente preparati sono ancora molti, checchè si dica.

Ecco perchè il disegno di legge del Governo, nel testo emendato dalla Commissione, che prevede l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, era ed è considerato un provvedimento ormai dovuto, in quanto da tempo auspicato ed anticipato anche da diverse proposte di legge, discutendo il quale non possiamo non ricordare, come altri colleghi prima di me hanno giustamente fatto, il povero collega Roberto Ruffilli che tanto di sè diede in Commissione a questa nostra riforma.

Il presente disegno di legge contiene elementi positivi, in linea con un processo evolutivo nel quale sono sempre più evidenti le interazioni tra i vari tipi di ricerca, tra l'università e gli enti di ricerca. Il concetto è quello di assorbire in un Ministero dotato di portafoglio le competenze del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e quelle che attualmente spettano alla direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione. In effetti, le interferenze tra le diverse competenze rendono opportuna una razionalizzazione del sistema, consentendo, con i necessari coordinamenti, di sviluppare al massimo le potenzialità del sistema nascente università-ricerca.

Un tale assetto assicura, a nostro avviso, il collegamento con l'istruzione secondaria (della cui riforma dovremo pur parlare e speriamo al più presto poichè è inevitabile e indispensabile) anche sotto il profilo del processo di formazione degli insegnanti. Il concetto di fondo interpreta esigenze obiettive, prospettate da anni, dei due sistemi ed in tal senso il provvedimento in oggetto può, se mi consentite, senza voler fare dell'inutile retorica, considerarsi senz'altro storico. Incontra il favore, come dicevo prima, in linea di principio, del Partito liberale, che anzi ha sostenuto fin dal 1964 l'utilità di affidare ad un unico Ministero università e ricerca. Certo, la traduzione pratica di tali premesse presentava anche allora – come presenta, peraltro, tuttora – difficoltà che i liberali avevano sottoposto ad una costruttiva e razionale critica, interpretando, del resto, anche giustificate perplessità del mondo accademico e scientifico.

La prima stesura del disegno di legge, dopo aver previsto l'istituzione del nuovo Ministero, affidava al Ministro funzioni di indirizzo politico e di alta direzione della ricerca, di promozione e definizione della ricerca in campo nazionale, internazionale o comunitario, nonchè le funzioni già della Presidenza del Consiglio in tema di ricerca e del Ministero della pubblica istruzione in materia di istruzione universitaria. Una simile impostazione evidenziava, tuttavia, il problema della irrinunciabile difesa dell'autonomia garantita dalla Costituzione all'università e alla ricerca, in modo che esse fossero messe nelle condizioni di vedere tutelata la libertà delle proprie iniziative. In particolare, infatti, l'originaria stesura dell'articolo 4 riconosceva i princìpi di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di gestione degli atenei, nonchè le necessarie procedure in vista di una legge che garantisse tali princìpi, in modo, a nostro avviso, e non soltanto a nostro avviso, eccessivamente generico. I pericoli di interferenze pertanto erano presenti e il mondo accademico, come peraltro anche noi, li avevamo avvertiti.

Il problema di fondo allora fu quello di evitare indebite interferenze politiche su università e ricerca, operando una più chiara distinzione tra indirizzo politico e autonomia della ricerca scientifica e dell'università, come ha detto ieri sera, mi pare molto bene, con l'esperienza che gli proviene dalla sua cattedra universitaria, il collega senatore Condorelli.

Si pensi, per esempio, al dettato dell'articolo 2 del disegno di legge in oggetto, per il quale al Ministro spettavano, nella prima stesura, non solo compiti di formulazione, promozione e definizione dell'attività di ricerca, ma addirittura l'esercizio delle attività connesse alla partecipazione italiana ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali. La Commissione pertanto (l'esiguità del mio Gruppo non mi permette di conciliare sempre i vari impegni e di essere presente ai lavori in tutte le Commissioni, soprattutto in questa, quando lo vorrei) si è trovata di fronte all'esigenza di operare una scelta che, per essere feconda di risultati, doveva eliminare dalla legge istitutiva ombre dirigiste che ne appannavano il significato e definire in modo contestuale e con grande equilibrio il rapporto tra scelte politiche e di indirizzo e attività di ricerca e autonomia dell'università, in modo da sorreggere e stimolare il progresso della scienza e della cultura nella libertà.

Su questo piano il nuovo testo elaborato dalla Commissione sembra segnare indubbi progressi. L'autonomia universitaria viene infatti considerata presupposto e condizione necessaria nella gestione dell'università,

autonomia che, del resto, la Costituzione riconosce in modo esplicito alle istituzioni di alta cultura, alle università e alle accademie.

Il testo della relazione della 1ª e della 7ª Commissione riunite approfondisce accuratamente tali concetti ed offre un quadro molto chiaro dei presupposti, delle motivazioni e degli scopi del provvedimento in oggetto. In questa sede non resta quindi che mettere in evidenza le principali differenze rispetto alla prima stesura, nonchè il giudizio dei senatori liberali sul nuovo testo.

Mentre il precedente articolo 1 riconosceva al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica funzioni di indirizzo politico e di vigilanza sulle università, gli istituti superiori di grado universitario e gli altri enti di ricerca scientifica nonchè di alta direzione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, il nuovo testo assegna al Ministero compiti di promozione della ricerca nonchè di sviluppo dell'università e degli studi.

L'attività di indirizzo e di coordinamento del Ministero si svilupperà, come dice esplicitamente la legge, «nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge».

L'articolo 2, più sopra citato nella sua prima formulazione, è ora profondamente mutato; non è più previsto, ad esempio, l'esercizio da parte del Ministro dell'attività connessa alla partecipazione italiana a programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, ma solo il coordinamento di tali attività. Gli altri compiti del Ministro sono meglio specificati rispetto alla prima stesura e sempre nel rispetto dei princìpi sopra enunciati. Infatti gli indirizzi potranno essere di volta in volta formulati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Parlamento, dal Governo o dallo stesso Ministro, ma la pratica attuazione di tali indirizzi dovrà sempre avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione.

L'articolo 3, completamente rinnovato in sede di Comitato ristretto, garantisce che l'attività di programmazione e coordinamento della ricerca si svolga in modo opportunamente coordinato tra le varie sedi interessate: il Ministro è membro di diritto del CIPE, del CIPI e del CIPES.

Anche l'articolo 4 («Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione») non ha riscontro nel testo originario. Esso mira a stabilire il migliore coordinamento possibile tra l'istruzione universitaria e quella di ogni altro ordine e grado, impegnando il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca a trovare tutte le necessarie forme di intesa e di collaborazione. Ecco, sull'attuazione di tale norma, che è di grande rilievo, sarà opportuno, a nostro avviso, vigilare, poichè con lo scorporo dei due Ministeri è indispensabile non accentuare il solco, già troppo marcato, fra università e scuola e stabilire anzi un'inversione di tendenza nei confronti del processo fin qui determinatosi.

L'articolo 6 disciplina l'autonomia delle università e degli enti di ricerca in modo più approfondito rispetto all'articolo 4 del testo originario, demandando comunque ad una futura normativa la completa attuazione dei princìpi di autonomia, i quali hanno comunque pieno valore fin dall'emanazione di questa legge. In ogni caso, hanno applicazione immediata le norme che garantiscono l'autonomia finanziaria e contabile prevista dal successivo articolo 7.

Riteniamo che l'articolo 7, cui mi riferivo prima, relativo all'autonomia finanziaria e contabile delle università, sia particolarmente apprezzabile e

significativo. Ci pare assai opportuno il punto *c)*, primo comma, che prevede forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, il che, in termini meno burocratici, significa in fondo, a nostro avviso, un'apertura sostanziale dell'università nei confronti del mondo della produzione, apertura peraltro auspicata dallo stesso mondo della produzione e alla quale dobbiamo essere tutti sensibili per l'università di domani.

L'articolo 10 istituisce un organo collegiale rappresentativo della scienza italiana, con compiti di consulenza al più alto livello nei confronti del Ministro e dell'intero Governo. Si è già spiegato come, dal punto di vista liberale, la prima stesura della norma suscitasse talune perplessità nonostante le lodevoli intenzioni. Oggi, dopo le modifiche apportate dalla Commissione, il giudizio è invece positivo; ne è uscita infatti una normativa che accoglie in gran parte rilievi e suggerimenti anche nostri. Certo, sarà possibile apportare in Aula ulteriori miglioramenti; per parte nostra, abbiamo indicato al relatore l'opportunità di alcuni correttivi all'articolo che fissa le competenze del nuovo Ministero, attribuendo ad esso compiti di coordinamento con la CEE non solo nel campo della ricerca scientifica, come del resto è già indicato nel testo, ma anche in quello dell'istruzione universitaria.

Infatti, signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, c'è ormai la necessità improrogabile di un'università e di una ricerca italiana da integrarsi profondamente e proficuamente nell'Europa comunitaria, che già oggi si presenta come un polo culturale e tecnologico pienamente in grado di competere con le istituzioni d'oltre oceano. L'università europea del domani dovrà essere, a nostro avviso, un sistema pienamente integrato e la possibilità di instaurare, mantenere ed incrementare gli accordi diretti interuniversitari dovrà essere ampiamente garantita anche senza l'intermediazione ministeriale, proprio per assicurare al massimo l'agilità e l'immediatezza degli scambi europei.

Personalmente, credo che, al di là di quanto ci porterà il 1992 in termini normativi e al di là di quanta efficienza e produttività si potrà acquistare in termini di libero scambio di idee, il più grande risultato sarà pur sempre, a mio giudizio, di tipo umanistico. È una precisazione che ritengo importante, in quanto il 1992 accrescerà l'esigenza di rendere più europee la ricerca scientifica italiana e l'istruzione universitaria. Ricordo che lo stesso «piano Erasmus», di cui io stesso trattai a suo tempo, fu un primo passo che sta ora cominciando ad avviarsi sia pure lentamente. Esso ebbe all'inizio l'opposizione della Germania federale, che si richiamava alle autonomie dei propri *Lander*, dell'Inghilterra, che se ne occupava poco, e della Francia che, viceversa, vi si opponeva decisamente, nonostante i Ministri finanziari lo avessero sovvenzionato. Vi fu una riunione abbastanza drammatica, alla quale partecipai in rappresentanza del Ministro della pubblica istruzione, nella quale gli altri rappresentanti rifiutarono di prendere una decisione, nonostante, come ripeto, il piano fosse stato finanziato.

Il «piano Erasmus», come dicevo, è dunque un primo passo che si sta muovendo lentamente. Tuttavia, è un passo importante proprio alla luce della nostra stessa riforma. Infatti, se è vero che il mercato unico europeo sarà un ampio mercato di beni, capitali e servizi, è altrettanto vero che esso sarà anche un ampio mercato di idee, di professionalità avanzate, di intelligenze e di conoscenze.

Una libera e viva università italiana, proiettata verso l'Europa, sembra volere riscoprire il suo universalismo culturale. Ci sembra però anche importante aver ribadito con il presente disegno di legge un principio che, al di là della suggestione umanistica cui prima mi riferivo e al di là dell'antico sogno di una unificazione tra le ragioni speculative e le ragioni operative, è di primaria importanza nella società moderna, quello cioè di un unico centro di coordinazione della ricerca. Quindi, non semplificazione, ma razionalizzazione. Integrare infatti la ricerca anche sotto il profilo normativo significa evitare duplicazioni, incongruenze, sprechi, diseconomie, doppia burocrazia e così via – e credo che queste cose in Italia abbiamo sovente provato che vanno evitate – e significa soprattutto avere sempre ed in ogni momento sotto controllo lo stato della ricerca nazionale, significa avere chiare le sue esigenze finanziarie, significa comprendere quanta parte delle risorse nazionali le vengono destinate, significa individuare priorità, significa soprattutto dare alla ricerca una rappresentanza politica ed istituzionale che eviti l'onta di una nazione, tra le più avanzate del mondo, che dedica al sapere le briciole del suo reddito nazionale e, ancor peggio, le briciole del suo stesso dibattito politico.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono queste – e concludo – le ragioni – e non solo quelle di appartenere alla maggioranza – grandi o meno grandi, pratiche ed ideali, personali e collettive in base alle quali i senatori liberali appoggiano il disegno di legge nel testo modificato dalle Commissioni e ne auspicano una rapida approvazione.

Non devo – lo dico prima di concludere, ma avrei dovuto dirlo prima – omettere di ringraziare i Ministri, il ministro Galloni e in modo particolare il ministro Ruberti, per la costanza che ha dimostrato nel partecipare a tutte le riunioni, il sottosegretario Covatta, che altrettanto ha fatto presenziando a tutti i nostri dibattiti, i senatori Bompiani ed Elia, relatori, che hanno dedicato l'anima a questa riforma e tutti i colleghi della Commissione che certo più di me hanno partecipato ai lavori della Commissione stessa, che sono stati lavori difficili, lunghi, pesanti – lo dicevo prima – che però danno a tutti noi la soddisfazione di affermare oggi che, se – ed io penso che questo sarà – questa riforma sarà approvata da noi e dalla Camera, sarà per il nostro paese una riforma storica. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guizzi. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Onorevole Presidente, signor Ministro, colleghi, potremmo dire un lungo «amarcord». La bella relazione, così ricca di dati e nello stesso tempo sobria, dei colleghi Bompiani ed Elia ha riproposto infatti temi e momenti di una progettualità che affonda le sue radici lontano nel tempo. Poi ciascuno di noi ha inserito altri nomi ed iniziative, nel corso della discussione di ieri, per concludere che nell'università – si prova qualche ritrosia ormai ad usare questa parola – è un'interrotta emergenza.

Eppure, ce lo rammentava ieri il collega Arduino Agnelli leggendo la pagina così attuale di Pasquali, per l'università non c'è mai urgenza. Se ne è avuta conferma l'anno scorso quando vi fu aperta ostilità, forse anche strumentale, verso l'ipotesi di un decreto, che pure aveva trovato applicazione in passato, nel momento istitutivo di un Ministero. Erano valide e legittime le ragioni di chi affermava il primato del Parlamento, ma in taluno

forse quelle ragioni sottendevano una volontà diversa, quanto meno dilatoria.

Ciò non è stato, perchè sono prevalse la tenacia, la diligenza, l'intelligenza dei colleghi della 1ª e della 7ª Commissione, primo fra tutti – bisogna dargliene atto – il presidente Bompiani.

E così, dopo un anno di intenso lavoro, che ha visto la partecipazione considerevole dei diversi componenti delle Commissioni e la presenza costante del Ministro e del sottosegretario Covatta, il disegno di legge giunge in Aula per la sua approvazione.

Il senatore Vesentini, nel suo lucido intervento di ieri, leale nei confronti della maggioranza, si è chiesto se in fondo valeva la pena impiegare – lui non ha usato il termine «perdere» – un anno per approvare questo disegno di legge, con la crisi dell'università che reclama altri, ben altri, interventi.

Ebbene, al di là di una certa enfasi, credo che dovremmo prendere atto di una situazione delicata, ma smetterla con i *cahiers des doléances*.

Vi era in quel suo interrogarsi – me lo consenta, senatore Vesentini – l'atteggiamento di sempre del massimalismo: l'atteggiamento di chi aspira a soluzioni più avanzate, più organiche e più ampie e preferisce non farne nulla (è la storia di tutti questi anni) nella prospettiva, appunto, di quelle soluzioni più avanzate, più organiche e più ampie.

Cosicchè, in uno di quegli scarti di cui è capace solo la memoria, anche nella crudeltà, mi è venuta in mente la relazione di Nenni al congresso del partito del 1963, in cui invitava pressantemente i compagni ad essere unitari in quella svolta perchè bisognava finalmente dire no al massimalismo e progredire nelle riforme.

Ne valeva la pena: questo provvedimento di legge risponde ad un'esigenza avvertita già nel disegno di legge Valitutti, che attraeva nel Ministero della ricerca scientifica e tecnologica anche l'attività didattica, scorporando l'università dal Ministero della pubblica istruzione. E non è poca cosa, per noi che vi abbiamo vissuto e vi viviamo, il fatto che l'università venga sottratta al «Viale Trastevere» e che si scavi finalmente nelle incrostazioni della burocrazia, ci si liberi di un potere oppressivo.

Valeva dunque la pena unificare in un solo Ministero ricerca e università, perchè l'università e la ricerca non possono sdoppiarsi. L'università è, sì, ricerca ma è anche e forse innanzitutto insegnamento, come ha rilevato Strick Lievers.

Questo provvedimento attua dunque una riforma del sistema e fa vivere gli articoli 9 e 33 della Costituzione. Esso conferisce al Ministero poteri di indirizzo e di coordinamento, già impliciti in quel tanto vituperato originario articolo 1, che è stato così criticato.

Questa legge sancisce l'autonomia dell'università, e forse finalmente potrà essere considerata superata quella pagina di Giorgio Pasquali. Ma l'autonomia, perchè non resti espressione meramente verbale, deve essere riempita di contenuti. Verrà quindi la legge sull'autonomia alla quale ha già incominciato a lavorare, presentando una bozza, il ministro Ruberti. Verrà la legge sull'autonomia e verranno le altre leggi, non potranno non venire e dovranno essere approvate la legge sugli ordinamenti didattici, che è già in discussione alla Camera, e la legge sul diritto allo studio. Ed io sono convinto che il ministro socialista Ruberti, nel momento in cui avrà la pienezza dei suoi poteri anche sull'università, approntera questa legge sicchè verrà a formarsi un intero disegno riformatore. Questa legge lo postula in una

ispirazione – è qui, io credo, la novità essenziale di essa – che rifiuta la filosofia delle soluzioni organiche alla quale eravamo affezionati negli anni '60, perchè le soluzioni organiche, quando vengono finalmente alla luce, sono spesso già invecchiate. Essa risponde invece alla concezione del più sano riformismo, quella delle riforme che si realizzano, sì, lentamente e a gradi ma si realizzano, che si costruiscono lentamente ma che cambiano il volto alla società, alle istituzioni, al paese.

A me sembra significativo che un uomo di scienza, il professor Ruberti, abbia ripreso il primitivo progetto, aggiornato ai tempi, di un altro uomo di scienza, il senatore Arnaudi, che è stato il primo Ministro della ricerca scientifica in quel momento di svolta della società italiana, voluto con tenacia da Aldo Moro e da Pietro Nenni, quale fu il centro-sinistra.

Mi piace ricordare il ministro Arnaudi con il suo progetto primitivo, insieme al collega e amico Antonio Ruberti che porterà all'approvazione, in questa legislatura in qualche modo costituente, un provvedimento che può configurarsi come una riforma istituzionale. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coletta. Ne ha facoltà.

* COLETTA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intendo ribadire in questo intervento l'impegno mio e del Gruppo repubblicano per la sollecita istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Abbiamo condiviso infatti, fin dall'inizio della X legislatura, le ragioni che sono alla base di questa decisiva scelta istituzionale, culturale e politica da cui riteniamo possano discendere effetti altamente positivi per il migliore coordinamento di tutte le iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo della ricerca universitaria ed extra universitaria. Almeno dalla fine degli anni '70, e ancor prima, i repubblicani lavoravano concretamente ed elaboravano proposte in questa direzione; il testo legislativo attualmente in discussione è a nostro giudizio idoneo a promuovere un ordinamento amministrativo che unifichi le competenze, attualmente disperse, in materia di ricerca di base applicata e finalizzata, evitando nel contempo distorsioni e sperequazioni tra settori diversi, pur nel rispetto della peculiarità di ciascun ambito e tenendo conto di tutte le opportune interpretazioni. Sotto questo profilo ci sembra che le Commissioni competenti abbiano individuato un accettabile punto di equilibrio tra i tradizionali modelli ministeriali e una struttura moderna, agile e flessibile, che sia essenzialmente di supporto alle attività svolte da soggetti dotati di ampia autonomia quali le università e gli enti di ricerca e che sia il meno possibile esposta a nefaste tentazioni di dirigismo.

Tuttavia, a fronte delle importanti prospettive che l'istituzione del nuovo Ministero apre sul versante della ricerca universitaria ed extra universitaria, che costituiscono la ragione prima e più convincente del disegno di legge che stiamo esaminando, ci sono evidentemente i molti problemi e le difficoltà poste dallo scorporo delle competenze che sono state attribuite al Ministero della pubblica istruzione in materia universitaria dall'unità d'Italia ai giorni nostri.

Su questo delicato argomento vi è stato un vivace confronto di idee e posizioni sia nella fase che ha preceduto l'impegno concreto del Governo e

del Parlamento, sia nel dibattito che si è svolto nelle Commissioni competenti nel corso dell'ultimo anno. Noi stessi abbiamo dato il nostro contributo soprattutto in questo senso, sottolineando in varie sedi i rischi che potrebbero derivare alla crescita culturale del paese da una separazione troppo netta tra scuola e università.

Se è infatti urgente alleggerire le competenze del Ministero della pubblica istruzione procedendo ad una più ragionevole suddivisione di compiti e funzioni che tenga massimamente conto delle specificità della scuola da un lato e dell'università dall'altro, ciò non può significare che debba venir meno nell'università l'attenzione verso i problemi della didattica e quindi anche verso il necessario raccordo con tutto il sistema scolastico che precede gli studi superiori e che pone le basi per ogni ulteriore sviluppo. Quanto alla scuola, essa deve avere la certezza di continuare a far parte di un universo culturale sostanzialmente omogeneo ed unitario, anche se diversificato per finalità istituzionali e metodi, ma soprattutto sempre più ricco di stimolanti occasioni di rapporto e collaborazione, che devono sussistere e incrementarsi anche al di là delle peculiarità amministrative che contraddistingueranno i due Ministeri e della specifica e distinta responsabilità politica dei due Ministri.

In proposito ci sembra che l'ultima formulazione dell'articolo 4 corrisponda meglio delle precedenti alle esigenze da noi rappresentate. Intendiamo tuttavia manifestare l'intenzione di chiedere ulteriori miglioramenti, nella convinzione che la legge debba fare esplicito riferimento alla necessaria collaborazione tra scuola e università, non solo per le materie già previste su cui c'è fin d'ora il nostro accordo, ma anche in vista della periodica revisione dei programmi di tutti gli ordini e gradi di scuola e non solo di quelli della scuola secondaria superiore, e comunque non solo ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario. È d'altronde noto che tutte le revisioni e le ristesure dei programmi scolastici, a partire dagli orientamenti pedagogici per la scuola materna, hanno sempre massicciamente coinvolto le espressioni più qualificate della ricerca universitaria, e non solo nei settori della pedagogia e della didattica. Ne è tangibile prova la esemplare composizione della Commissione per i nuovi programmi della scuola media, emanati nel 1979, della Commissione per i nuovi programmi della scuola elementare, emanati nel 1985, e più recentemente delle Commissioni attualmente operanti presso il Ministero della pubblica istruzione per la revisione degli orientamenti per la scuola materna e per la revisione dei programmi nella scuola secondaria superiore. L'apporto dato dall'università a questi impegnativi momenti di ammodernamento della scuola di ogni ordine e grado è stato ed è tuttora insostituibile, proprio nella prospettiva di una sempre più alta qualificazione dell'istruzione in ogni suo ordine e grado, che non può non alimentarsi dei più avanzati risultati della ricerca scientifica.

Voglio infine ricordare che fra i necessari raccordi tra l'università e il sistema dell'istruzione, che il testo in esame individua essenzialmente in rapporto alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, dovrebbero essere previsti anche comuni programmi di ricerca, soprattutto didattica, su cui dovranno essere congiuntamente impegnate la scuola e l'università, senza confusione di ruoli ma anche senza assurde divaricazioni.

Anche su questo aspetto dei programmi comuni di ricerca va infatti richiamata l'attenta considerazione del Parlamento, se si vuole evitare che la

scuola si estranei sempre più dalla pratica della ricerca, che costituisce l'unica garanzia per un insegnamento costantemente aggiornato nei suoi contenuti, anche metodologici, e per una trasmissione non acritica e non dogmatica del sapere.

Accanto a questi decisivi temi, che per noi hanno carattere prioritario per lo stato non soddisfacente del nostro sistema scolastico, che potrebbe ulteriormente aggravarsi in seguito all'allontanamento dell'università dalla scuola, vi è poi la grande questione dell'autonomia universitaria, che rappresenta, a nostro giudizio, una delle più forti ragioni della nascita del nuovo Ministero, se non la più determinante. Abbiamo sempre ritenuto infatti che la struttura napoleonica del Ministero della pubblica istruzione fosse gravemente di ostacolo alla attuazione dei princìpi di autonomia che la Costituzione stabilisce per l'università e per la ricerca, nettamente differenziata, sotto questo profilo, dalla scuola.

È noto che vi è ormai una diffusa propensione a ripensare profondamente il sistema dei rapporti fra amministrazione scolastica ed istituzioni scolastiche, conferendo anche alle scuole una maggior autonomia organizzativa, amministrativa, didattica e finanziaria.

È anche nostra convinzione che ci si debba muovere in questo senso. In nessun caso tuttavia, a nostro giudizio, l'autonomia delle scuole potrà essere definita nelle forme e nei modi di quella universitaria, e non solo con riferimento alla rilevanza delle attività di ricerca che le università svolgono ed alla intima connessione tra ricerca e didattica che vale per l'università assai più che non per la scuola.

Ne deriva che, anche quando verrà messa in cantiere una più agile ristrutturazione del Ministero della pubblica istruzione, difficilmente potranno essere proposte per quel Ministero le modalità organizzative, le procedure e le funzioni che sono invece opportune per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In particolare il contemperamento, individuato nel disegno di legge n. 413 che stiamo discutendo, tra esigenze di coordinamento amministrativo e politico della ricerca universitaria ed extrauniversitaria ed autonomia dei soggetti, risulta coerente con il diritto all'autonomia delle istituzioni di alta cultura, tra cui possono sicuramente annoverarsi sia le università sia gli enti di ricerca. Non certo le scuole, per le quali non è neppur pensabile una autonomia statutaria sul tipo di quella universitaria, proprio in considerazione dei diversi compiti istituzionali che impongono ordinamenti più uniformi, nonchè altri tipi di controllo, didattico e culturale, anche in considerazione del numero e della dimensione delle istituzioni, della loro distribuzione sul territorio nazionale, delle specifiche responsabilità e competenze culturali e professionali del personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e non docente.

È da vedere come sarà concretamente possibile regolamentare l'assetto dei Conservatori e delle Accademie di belle arti, che sono attualmente incardinati nell'apparato della pubblica istruzione e che hanno peculiarità non immediatamente riconducibili nè all'assetto delle scuole secondarie superiori, con cui hanno pure molti aspetti comuni, nè a quello universitario, salvo profonde ristrutturazioni e ridefinizioni istituzionali, ancora tutte da studiare.

Ma per tornare all'autonomia universitaria ed alla specifica autonomia delle singole università, intendo confermare che condividiamo l'impostazio-

ne complessiva che è stata data alla materia nel testo legislativo elaborato dalle Commissioni. Dobbiamo tuttavia esprimere già fin d'ora, e con riferimento a questa legge, una esplicita e netta riserva sulla formulazione dell'articolo 15 per tutto quanto attiene alle integrazioni del senato accademico in vista della deliberazione degli statuti.

Pur comprendendo e condividendo quanto si dice nella relazione a questo proposito, e cioè che «ognuna delle componenti (docenti, studenti, amministrativi, tecnici, eccetera) – ancorchè esprima interessi particolari – partecipa comunque alla realizzazione dei fini istituzionali della propria università», sembra a noi che l'entità delle rappresentanze delle diverse componenti alteri profondamente la fisionomia del senato accademico, conferendo un carattere eccessivamente assembleare a questo altissimo organo di governo ed esponendolo – anche per il futuro – al rischio di deviazioni di ogni tipo.

Nel concludere questa riflessione complessiva sul disegno di legge n. 413, che nel suo insieme il mio Gruppo condivide, pur con le riserve già espresse, voglio fare mia la raccomandazione della Commissione programmazione economica e bilancio, che ha subordinato il proprio parere favorevole alla condizione che gli oneri connessi agli inquadramenti del personale da disporre sulla base della presente legge si mantengano all'interno del quadro delle risorse finanziarie preordinate e che comunque tale cornice finanziaria sia rispettata anche quando la normativa andrà completamente a regime. Non è solo una preoccupazione di ordine economico-finanziario a suggerire questo richiamo, bensì la volontà di garantire – anche e soprattutto attraverso un assetto non appesantito nè pletorico del nuovo Ministero – una piena e proficua attuazione dell'autonomia universitaria. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spitella.
Ne ha facoltà.

SPITELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo parlamentare della Democrazia crisitana ha dato ed è intenzionato a dare un suo contributo convinto e deciso al varo di questo provvedimento. Il presente dibattito è però l'occasione più opportuna per chiarire, come hanno già fatto i colleghi Manzini e Condorelli e come farà certamente il collega Cabras nel corso di questa seduta, le ragioni ed i termini reali del nostro atteggiamento, anche di fronte alle posizioni e agli atteggiamenti altrui e dinanzi al mondo della cultura e della ricerca che con tanta attenzione e varietà di posizioni guarda a questo tema.

Il motivo di fondo dell'istituzione del nuovo Ministero è costituito dall'esigenza di unificare, per quanto è possibile, le sedi e i centri della ricerca scientifica, o quanto meno di accentuarne il coordinamento e l'indirizzo unitario. L'università è la sede primaria della ricerca, ma quest'affermazione è andata divenendo sempre più teorica e sempre meno reale. Ciò è dovuto al fatto che con il passare del tempo, mentre è rimasta pressochè invariata nelle modalità di realizzazione, anche se non negli strumenti, l'attività di ricerca nelle discipline umanistiche, si è allargata a dismisura e si è modificata nei processi attuativi l'attività di ricerca nel campo più propriamente scientifico.

Lo sviluppo della ricerca, specie di quella applicata, e della tecnologia ha

fatto sì che si evolvessero enormemente altri centri di ricerca esterni all'università, che i finanziamenti fossero accentrati in queste sedi, che dall'università i ricercatori fossero chiamati a prestare la loro opera in questi centri, che da questi centri venissero elargiti contributi all'università per ricerche in genere particolari, che la moltiplicazione delle sedi comportasse dispendi e duplicazioni di inziative e di strumenti. Anche altri paesi si sono trovati nella stessa situazione. La manifestazione più tipica di questo nuovo stato di cose è stata in Italia la nascita del Consiglio nazionale delle ricerche, istituzione che ha analoghe formule anche negli altri paesi. Non è qui il caso di esaminare le soluzioni date altrove; una soluzione va comunque cercata per il nostro Stato, ecco l'origine vera di questa legge.

I rischi probabili di codesto provvedimento erano due: in primo luogo che esso, immaginando un ordinamento con carattere di unificazione e di forte coordinamento, compromettesse l'autonomia delle università e degli altri enti di ricerca; in secondo luogo, che togliendo la competenza delle università al Ministero della pubblica istruzione si rompesse l'unitarietà della guida dei processi di formazione dei giovani e si staccasse troppo nettamente l'università dagli altri ordini di scuola.

La legge affronta codesti due problemi: *a*) sanzionando immediatamente l'autonomia delle università e degli altri enti di ricerca; *b*) prevedendo forme di collaborazione di notevole spessore fra il Ministero della ricerca scientifica e dell'università e quello della pubblica istruzione.

Ecco perchè è stata seguita l'impostazione, che non era nella proposta del Governo se non in misura molto attenuata, di un primo, oltre che di un secondo tempo nella realizzazione dell'autonomia universitaria ed è stato aggiunto l'articolo del coordinamento fra i due Ministeri.

I problemi di fondo relativi alla metodologia, per così dire, esterna, da praticare per lo sviluppo della ricerca, sono essenzialmente due: quello della garanzia dell'autonomia della ricerca, che è poi l'autonomia del ricercatore, autonomia sapientemente garantita dalla Costituzione della Repubblica, e quello di realizzare un coordinamento e un insieme di procedure che assicurino che le ricerche (almeno una parte notevole delle ricerche, specie quando esse convogliano una rilevante mole di mezzi finanziari e di strumentazioni e, in primo luogo, di ricercatori) avvengano in modo ordinato e non in modo disorganico, con duplicazioni, spreco di energie, difetti di risultati.

Il problema, come si è detto, non è solo italiano ma universale e tuttavia altre nazioni, specie le più grandi e tecnologicamente avanzate, lo hanno già affrontato e in parte risolto. L'Italia non è ancora a questo punto, eppure, quali che siano i confronti sulle percentuali rispetto al prodotto interno lordo delle risorse destinate alla ricerca, una massa cospicua di tali risorse è dedicata in Italia alla ricerca stessa, sia dai pubblici poteri, in misura maggiore, sia dai privati, forse in misura minore. Nè si può affermare che vi siano limiti e condizionamenti alla libertà e all'autonomia della ricerca, salvo ovviamente quelli dei mezzi finanziari.

Il problema fondamentale dunque nella nostra nazione è quello del coordinamento delle finalizzazioni, per così dire, delle ricerche: in che modo la legge affronta codesta questione? Non è immaginabile che tutto possa essere risolto con questo provvedimento; occorre essere consapevoli che la realtà anche in questo campo è estremamente complessa e variegata già all'interno delle attività che svolgono gli organi dello Stato e gli enti con esso

collegati; ancora più difficile è il problema nel campo dell'iniziativa privata, e su tutti si sovrappone la dimensione internazionale, che è sicuramente quella più importante e che accresce le difficoltà.

Tuttavia occorrerà porsi finalmente sulla buona strada e avviare un processo di coordinamento che coinvolge, in primo luogo, la ricerca universitaria e, in secondo luogo, gli enti di ricerca a carattere non strumentale, per raggiungere gradualmente e con una ineludibile processualità gli altri settori della ricerca di tipo strumentale esistenti nelle amministrazioni dello Stato.

Anche il settore privato può essere coinvolto in questo processo, almeno tutte le volte che lo Stato interviene con finanziamenti ed ausili di vario genere; e allora, anche se solo allora, ha titolo a porre alcune condizioni alla ricerca privata.

La legge al nostro esame affronta codesto tema allorchè individua e definisce i compiti del nuovo Ministero stabilendo che: 1) esso propone e adotta gli atti di programmazione annuale e pluriennale generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica; 2) promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, ripartendo i fondi destinati alle università e agli altri enti di ricerca; 3) presenta al Parlamento la relazione triennale sullo stato della ricerca; 4) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana ai programmi di ricerca comunitari ed internazionali; 5) favorisce la ricerca nel settore privato mediante programmi di incentivazione e sostegno.

La legge introduce altresì una nuova normativa che regola una parte peraltro molto significativa dell'attività del CIPE e degli altri organi di programmazione economica del Governo, quali il CIPI e il CIPES, stabilendo che il CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, indica le linee generali e i criteri per l'elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato nel settore della ricerca e adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse destinate alle diverse amministrazioni dello Stato e degli enti ad esse afferenti nel settore della ricerca. Tutto ciò fino ad oggi non è esistito o è esistito in misura largamente insufficiente.

Credo sia questo l'aspetto di maggiore rilievo e di maggiore novità. Se alla legge seguirà la volontà politica di attuarla, dovremo avere quello che si suole chiamare, con un'espressione alla moda, un salto di qualità in questo comparto.

Non era tuttavia possibile adottare un provvedimento che determinasse uno spostamento così rilevante nell'ordinamento degli studi universitari senza affrontare decisamente e con incisività il tema dell'autonomia universitaria. L'autonomia delle università e delle istituzioni di alta cultura, sancita, come ognuno sa, dalla Costituzione, ha trovato finora riconoscimenti e attuazioni soltanto parziali. Tutti concordano, almeno a parole, sulla necessità di percorrere più a fondo la strada dell'autonomia; tuttavia, se non si interviene subito ed adeguatamente, proprio per i caratteri innovativi di questa legge finora esaminati (il più stretto collegamento tra la ricerca scientifica universitaria e gli altri settori della ricerca ed un più accentuato modulo di governo e di coordinamento della ricerca, resa possibile dai finanziamenti statali), si rischia di diminuire ulteriormente anzichè accrescere gli spazi di autonomia oggi riconosciuti alle università. Ecco perchè non si è potuta accettare integralmente la proposta del Governo del «secondo

tempo» e si è percorsa una strada in parte nuova nell'elaborazione del testo in Commissione. È questa una delle caratteristiche essenziali dell'impegno del Gruppo della Democrazia cristiana e di altri Gruppi, che non è stato ispirato dal desiderio di modificare, di ritardare o di impedire il processo riformatore, ma dal convincimento che bisognasse percorrere una strada in parte diversa per conseguire un obiettivo fondamentale ed essenziale che stava a cuore a tutti: quello di realizzare, accanto ad una grande razionalizzazione del processo e dell'attività di ricerca, la salvaguardia e l'attuazione reale della autonomia delle università.

È questo il punto chiave della motivazione del nostro atteggiamento e di essa desideriamo dare conto dinanzi all'opinione pubblica, assumendoci la responsabilità di aver contribuito al processo riformatore, incontrando – e siamo lieti di poterne dare atto – il consenso del ministro Ruberti e del Governo, nonchè di larghi settori, e ricevendo altresì il consenso unanime delle Commissioni affari costituzionali e pubblica istruzione.

D'altro canto, era impossibile definire i compiti del nuovo Ministero senza impostare in termini precisi l'autonomia universitaria. Sarebbero stati necessari due tempi anche nella realizzazione della parte relativa alle norme riguardanti il Ministero: un ordinamento valido per la fase transitoria ed una previsione di modifica sostanziale dell'ordinamento del Ministero all'atto dell'approvazione della legge sull'autonomia universitaria; una sorta cioè di stralcio, secondo le consuetudini non certo esaltanti createsi per altre materie.

Lo scenario che risulterà dunque dalla nuova legge è quello di una definizione dell'autonomia delle università e di una sua attuazione per una parte immediata e per una parte al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento. È uno scenario di forti modifiche rispetto al presente, in cui rimangono fermi alcuni elementi: l'ordinamento del personale docente e non docente, la programmazione ad opera del Governo dello sviluppo delle sedi e delle nuove istituzioni, la partecipazione finanziaria degli studenti alla spesa della gestione delle università, l'osservanza del pareggio dei bilanci da parte delle singole università. Il resto è affidato all'autonomia, che si esplica attraverso liberi statuti, regolamenti e gestioni con l'unico controllo, ad attività avvenuta, della Corte dei conti. Vi sono soltanto nell'articolo 15 delle norme quadro che discendono dai vincoli sopra richiamati e che vanno rispettate nella elaborazione dei nuovi statuti. Esse sono necessarie per il permanere del valore legale del titolo di studio e quindi di alcuni elementi portanti dell'ordinamento che non possono essere ignorati. Tuttavia, le norme contenute nell'articolo 15 sono, a mio avviso, delle norme essenzialissime, che garantiscono il rispetto di questi principi fondamentali dell'ordinamento, ma che non impediscono poi il libero esplicarsi degli statuti con caratterizzazioni fortemente autonomistiche.

Il sistema, sia pure presentato in forma transitoria, ha una sua compiutezza e prevede anche una sorta di organismo costituente che è delegato in ogni università ad emanare statuti e regolamenti.

Sono state fatte delle riflessioni abbastanza ampie da parte di alcuni, in particolare dalla senatrice Alberici, sulla composizione di questo organismo costituente. Io credo che la proposta della Commissione sia sufficientemente equilibrata ed atta a garantire la rappresentatività di tutte le componenti che sono interessate primariamente alla realizzazione di questo processo di elaborazione degli statuti. Tuttavia, se qualche correzione può essere

introdotta, nel senso di assicurare, specialmente alla componente studentesca, un coinvolgimento più penetrante e soddisfacente, io credo che non vi siano delle pregiudiziali assolute. L'essenziale è che questo organismo costituente, che avrà, onorevoli colleghi, una grande responsabilità, non sia formato in modo tale da correre il rischio di decisioni che siano più rispondenti ad istanze di tipo corporativo e demagogico che non quelle dell'interesse fondamentale della ricerca e dell'insegnamento universitario.

La legge più specifica dell'autonomia, che dovrebbe seguire entro un anno, ma che se vorrà essere una legge organica e che affronti tutti i problemi di fondo richiederà – io credo – più tempo, avrà certamente altri grandi temi da affrontare.

Vorrei aggiungere che tale considerazione non deve essere interpretata come un'attenuazione da parte nostra dell'impegno ad arrivare alla seconda legge sull'autonomia. Siamo profondamente convinti della necessità di giungere a questo secondo provvedimento, tuttavia, riteniamo che non sarà una buona legge se si limiterà ad alcuni commenti esplicativi delle norme già contenute nel primo provvedimento: sarà invece utile se affronterà altri grandi temi che riguardano la vita universitaria. È per questo che riteniamo sia una legge che richiederà un forte impegno parlamentare e che sia opportuna la norma che stabilisce che intanto, decorso un anno, le università abbiano via libera per la realizzazione dei loro nuovi statuti. Se entro un anno il Parlamento sarà in grado di elaborare anche la seconda legge, meglio ancora; ma se questo non potrà essere realizzato nell'arco di così pochi mesi, dovrà essere confermata l'operatività dell'autonomia entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge.

Vogliamo aggiungere che la legge sull'autonomia potrà includere (o essere preceduta da questa, stante l'avanzata fase di discussione alla Camera dei deputati) la parte riguardante i nuovi ordinamenti didattici universitari, ma nell'ambito di questa legge dovrà essere risolta anche la prima riserva, per così dire, introdotta dalla normativa che stiamo per approvare: mi riferisco a quella dei vincoli connessi con il valore legale del titolo di studio.

Parimenti questa seconda legge dovrà affrontare il tema dell'ordinamento del personale docente e non docente, materia che per ora non modifichiamo, che però non può essere esclusa da una modificazione: una vera autonomia dell'università non potrà non legare di più alle singole sedi e meno all'ordinamento rigidamente centralizzato i docenti, il loro *status*, il reclutamento e l'utilizzazione del restante personale.

Del pari, il meccanismo di programmazione dovrà essere ridiscusso e, in definitiva, il momento di impegno del potere centrale dovrà riferirsi essenzialmente alla distribuzione delle risorse ai singoli atenei e alla verifica della produttività dell'impiego di tali risorse, legando saldamente i due elementi, come avviene in altri Stati molto progrediti. Il resto dovrà essere lasciato all'autonomia delle università.

Infine, codesta seconda legge dovrà affrontare il tema della partecipazione degli utenti al finanziamento dell'università, nel quadro di un riordinamento di tutta la legislazione relativa al diritto allo studio, in relazione non solo alle capacità contributive dei singoli utenti e delle loro famiglie, ma anche in relazione al livello di qualità dei servizi offerti dalle singole università. Inoltre, dovranno essere indicati i modi di attuazione della norma costituzionale che riserva un trattamento più favorevole ai capaci e meritevoli.

Da quanto mi sono permesso di richiamare risulta evidente che il secondo tempo sarà impegnativo quanto il primo e sarà anch'esso di riordinamento e di attuazione dell'autonomia universitaria.

E vengo ora ad una riflessione sugli enti di ricerca non universitari. Per essi si pongono problemi in certo modo analoghi a quelli dell'università nei confronti dell'istituendo Ministero e dei poteri che ad esso vengono conferiti. Per taluni aspetti i problemi sono anzi più rilevanti: proprio a motivo dell'ordinamento vigente e per le caratteristiche stesse di tali enti è ancora più urgente e difficile definire poteri, contenuti di autonomia e limiti di essi.

La legge affronta, mi sembra di poter dire adeguatamente, tali problematiche ed individua, con forti analogie con le università, caratteri e compiti dei medesimi enti dotandoli di quella autonomia dell'attività scientifica che è indispensabile al loro sviluppo.

Anche qui si affronta solo una prima parte degli argomenti rimandando il resto ad una seconda legge come per le università. In questo contesto si pongono i problemi specifici del Consiglio nazionale delle ricerche: non c'è bisogno di spendere molte parole per sottolineare il valore dell'esperienza finora fatta. Tale esperienza, universalmente riconosciuta anche in campo internazionale come altamente positiva, va proseguita e garantita. Si tratta di sviluppare e confermare quei caratteri di autonomia che si addicono ad una grande istituzione scientifica in uno Stato in cui la ricerca è protetta da alte garanzie istituzionali di libertà e di autonomia. Si parla da molto tempo della necessità di riformare il CNR: io credo che l'unica riforma di cui vi è realmente bisogno, semmai questo bisogno c'è, è appunto in direzione dell'autonomia. Sarà la comunità scientifica a determinare autonomamente eventuali modifiche dell'ordinamento interno; la classe politica deve stare attenta a non cedere alla tentazione di portare all'interno di questo organismo, così delicato, metodi ed ordinamenti propri di enti che svolgono attività di tipo diverso in campo economico o in altri che non sono tuttavia fondati sulla libertà e sull'autonoma attività di ricerca scientifica, che è uno dei livelli più alti dell'opera dell'uomo.

Andiamo dunque avanti sollecitamente, onorevoli colleghi, in questa strada riformatrice. La legislazione universitaria è sempre stata difficile, lenta e complessa nel suo processo innovativo. Questa legge può rappresentare un grande fatto di razionalizzazione e di conseguimento di obiettivi di alto valore civile e culturale. Essa ha carattere fortemente innovatore nell'ordinamento e nelle strutture del Ministero, ad esempio, ma anche in tutto il resto: forse è l'occasione perchè si contribuisca ad individuare e ad indicare le strade per il miglioramento delle strutture pubbliche anche in altri settori. Ciò sarebbe nella logica delle cose, essendo la ricerca e la cultura le sedi più idonee ad aprire orizzonti di progresso per tutti i settori della vita della società. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantica.

Ne ha facoltà.

MANTICA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, molti oratori che mi hanno preceduto hanno iniziato ricordando la storia travagliata e difficile di questa riforma dell'università o comunque dei problemi inerenti all'istituzione del Ministero dell'università. Io vorrei

ricordare, forse perchè non appartengo al mondo accademico, qualcosa che ha sì attinenza con la storia, ma con la storia della politica. Non va dimenticato, secondo noi, che da parte del Governo Goria, e quindi nel nuovo quadro politico che era emerso dopo le elezioni del 1987, fu indicato come uno degli obiettivi di programma – che poi il Governo De Mita ha fatto suo – questa necessità di istituire un Ministero dell'università e della ricerca e di dotarlo di portafoglio. Voglio dire cioè che al di là delle tante, giuste e necessarie esigenze che hanno animato il dibattito intorno all'università per molti anni, è stata determinante una scelta politica e partitica con obiettivi precisi. Uno di questi è sicuramente quello che da tempo persegue il Partito socialista, cioè ridurre il peso e il potere del Ministero della pubblica istruzione.

Tutto questo non ci ha scandalizzato nè ci scandalizza: le strade attraverso le quali la politica pone all'attenzione del paese alcuni problemi indicandone le soluzioni sono molteplici e diverse e quindi quella di un accordo tra partiti di Governo – abituati come siamo ad altre situazioni – non è una delle più scandalose. Ma proprio perchè il processo politico ha offerto questa occasione ci saremmo aspettati che il grande fiorire di dibattiti, di interventi e di approfondimenti che si andava sviluppando da decenni intorno all'università e ai suoi problemi (e non vorrei qui ricordare il 1968 che, avendolo vissuto, posso dire fu anche una presa di coscienza della crisi dell'università di allora e un tentativo – almeno all'inizio – di porre il problema della didattica universitaria all'attenzione dell'opinione pubblica e di far comprendere a una società che andava mutando quali dovevano essere i ruoli e le funzioni dell'università) fosse l'anima di questo disegno di legge.

Il problema delle università è in tutti i paesi ad economia avanzata al centro dell'attenzione del dibattito politico ed è considerato una delle principali questioni politiche; lo è perchè si ritiene, e noi condividiamo questa ipotesi, che attraverso le università e i problemi attinenti la formazione, la ricerca, l'innalzamento e la diffusione delle conoscenze un paese investa sul suo futuro e tenti di delineare il proprio futuro. È allora evidente che questo dibattito, primario in tutti i paesi e soprattutto in quelli di cultura occidentale, dovesse trovare un attento riscontro anche nel momento in cui si offriva l'occasione della istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Siamo infatti convinti che in questi anni sia cresciuta la contraddizione tra il forte dinamismo che ha interessato la società attraverso l'emergere di nuove domande culturali e di nuove tipologie professionali e la staticità dell'ordinamento dell'università italiana, che continua ad offrire agli studenti un solo titolo di studio e tipologie professionali che in molti casi risalgono a vecchi modelli. Da questa università non viene cioè quel contributo che sarebbe necessario alla complessiva qualificazione culturale, scientifica e tecnologica della comunità nazionale.

Questa era anche un'occasione per ridiscutere le molte responsabilità dei politici nelle disfunzioni del sistema universitario oltre che degli indubbi ritardi di questa riforma. Ribadiamo che in linea di principio non possiamo che esprimere soddisfazione, perchè il problema dell'università e della ricerca è stato così affrontato e quindi esprimiamo un primo giudizio, sostanzialmente positivo, sulla istituzione di questo Ministero. Tuttavia non si colloca nelle giuste dimensioni l'importanza del ruolo da assegnare all'università e alla ricerca se non si ha chiaro che si tratta di una questione

decisiva per l'autonomo sviluppo e per l'indipendenza sostanziale e per la difesa stessa dell'identità culturale della comunità nazionale. Crediamo che l'università debba soprattutto preoccuparsi di garantire una forte base culturale, l'educazione al metodo critico e l'acquisizione della capacità di apprendere prima ancora di essere una fabbrica di specialisti e di specializzati: è cioè necessario non valutare gli studi universitari solo in rapporto alla loro ricaduta tecnica e professionale. Vi è infatti un compito ancor più importante che è quello di promuovere nei diversi campi una più diffusa consapevolezza critica, di educare alla comprensione della complessità dei problemi, di affinare il senso di responsabilità che tanto più deve essere avvertito e vivo quanto più sono inediti ed inquietanti i problemi sollevati dalla introduzione di tecnologie fino a ieri sconosciute.

Noi ci dobbiamo porre grandi problemi e grandi interrogativi di fronte, ad esempio, alle scoperte dell'ingegneria genetica, all'introduzione delle nuove tecnologie della procreazione, alle ricerche sull'intelligenza artificiale, alle stesse possibilità offerte dall'avanzamento dell'informatica e dei sistemi telematici, perchè essi ripropongono l'antica questione del rapporto tra scienza ed etica, ma pongono altresì il problema delle possibili forme di controllo sociale da parte della comunità nazionale sull'uso di tecnologie che possono profondamente sconvolgere e modificare le condizioni stesse della vita umana e i comportamenti della persona.

Questo problema non può essere seriamente affrontato da una comunità senza il contributo di un sistema di istruzione che innalzi il livello di conoscenza e lo spirito critico, che offra l'occasione per ridiscutere le nuove dimensioni dello sviluppo scientifico e tecnologico. Queste mettono in luce anche la pericolosità dell'illusione neoliberista, cioè quella di potersi affidare alle regole cieche delle tendenze spontanee dello sviluppo e dimostrano invece la necessità di una programmazione che sia nutrita di sapere e di conoscenze. È questo anche un motivo per il quale abbiamo apprezzato questo ruolo di coordinamento, di pianificazione e di programmazione che si intende dare al nuovo Ministero. Se si vuole investire in intelligenza e investire nel futuro, allora noi crediamo che tutte le forze politiche, soprattutto quelle più dinamiche – e noi vogliamo essere tra queste –, devono però provocare un'inversione di rotta, devono modificare l'attuale sistema universitario e riportare l'università al centro dei processi di rinnovamento, coinvolgendo tutti gli operatori all'interno della stessa università, compresi gli studenti.

Uno dei principali problemi ai quali pensavamo si dovesse dare una risposta era quello della scelta tra autonomia e sistema centralizzato. Se ne è molto parlato e la normativa che andiamo ad approvare in questi termini cerca di porre alcuni confini. Ci lascia però molto perplessi l'atteggiamento di rinviare, si dice di un anno, la discussione e l'approvazione del provvedimento legislativo sulle autonomie universitarie. Ciò ci lascia perplessi perchè il termine di un anno è più o meno tendente all'infinito nel sistema politico italiano. Infatti, esso non è in politica un termine preciso. Un anno ci sembra un termine attorno al quale non si possono elaborare approfonditi ragionamenti abbiamo sentito dire da chi ci ha preceduto, con motivazioni non certo legate ai regolamenti parlamentari o alle difficoltà di discussione di leggi come normalmente avviene, ma attinenti al merito della questione.

Noi quindi su un argomento così importante e determinante qual è

quello del ruolo delle autonomie universitarie e quello che dovrebbe essere il ruolo indubbiamente in parte centralizzatore del nuovo Ministero, non possiamo accontentarci di quanto è contenuto all'interno del disegno di legge oggi al nostro esame. Infatti, se da un lato il centralismo burocratico non garantisce una programmazione organica ed efficace della ricerca e dello sviluppo delle risorse umane, d'altro canto è necessario anche definire modalità e limiti di tale autonomia. È indubbio che intorno alle università, e non solo dal punto di vista della ricerca, della formazione e dell'innalzamento culturale, vi è tutta una serie di interessi e di attese che la comunità nazionale riversa. Vi è la possibilità di creare profondi squilibri tra un ateneo e l'altro; assistiamo sempre più diffusamente a quelle che ormai sono le selezioni selvagge in molti casi per l'ingresso ad alcune università piuttosto che ad altre, e tutti questi sono problemi che all'interno di una definizione precisa del ruolo delle autonomie delle università devono e possono essere risolti.

D'altronde, se viene a mancare questo rapporto equilibrato tra controllo pubblico centrale ed autonomia privatistica degli atenei e dovessimo in questa fase, direi transeunte, in attesa di questa ipotetica legge che dovrà regolamentare le autonomie, vedere svilupparsi sempre più questa autonomia privatistica dell'università – e ne riparleremo ancora – rischiamo di subordinare l'istruzione accademica ad interessi ed obiettivi di gruppi esterni all'università, politicamente più forti o economicamente più dotati, con il risultato di penalizzare la ricerca di base rispetto alla ricerca applicata per rincorrere clienti sempre diversi e perdendo di vista, o correndo il rischio di perdere di vista, la propria missione e la propria identità culturale. D'altro canto, l'eccessivo centralismo rischia di assimilare l'università ad una burocrazia, o l'eccessiva autonomia rischia di assimilarla ad un'azienda in concorrenza con altre aziende.

Anche questa potrebbe essere una regola del gioco da accettare, che noi peraltro non condividiamo, ma sarebbe quanto meno opportuno definire quale tipo di atteggiamento privatistico può mantenere l'università e quale tipo di concorrenza si possono fare le università. In tal modo avremmo almeno chiare le regole del gioco, che non sono solo quelle che interessano professori, ricercatori, istituzioni universitarie o enti di ricerca, ma, vivaddio, anche coloro che all'università si rivolgono, coloro per i quali essa è punto di riferimento, di elevazione culturale, di impegno familiare, economico e sociale. Si tratta di un enorme problema della gioventù di oggi, un problema legato ad una concezione sempre più diffusa dell'università come area di parcheggio per superare periodi di disoccupazione.

Quindi questo nodo centrale, come risultato di questo grande dibattito, viene posto dal presente provvedimento in termini temporanei, in termini contingenti, rimandandone la regolamentazione ad una legge organica che dovrebbe venire, secondo gli ottimisti. Noi costruiamo cioè un meccanismo e per una delle strutture portanti di esso, salvo definire ciò che provvisoriamente si può fare, rimandiamo la soluzione del problema.

Noi riteniamo che si tratti di rischi reali, che esistono, che sono controllabili, questi del rapporto tra l'autonomia ed il centralismo, ma che andavano definiti e tenuti presenti in sede di stesura di questo provvedimento, poichè sono princìpi ai quali non possiamo assolutamente derogare.

A nostro parere, questo era anche il momento per affrontare più attentamente un altro dilemma che riguarda l'istruzione universitaria e la

ricerca, quello della libertà accademica e del coinvolgimento nei processi economici e sociali in generale e nel mondo delle imprese in particolare. Abbiamo assistito con attenzione ad una vera e propria offensiva della Confindustria a questo dibattito sull'università, fino alla formulazione di un ampio e articolato documento, in una logica evidentemente vincente in questo momento, pericolosa secondo noi, che invoca meno Stato e più mercato, una logica tipicamente aziendale. Avvertiamo cioè da parte del sistema delle imprese la richiesta di una università come efficiente servizio di consulenza scientifica, di trasferimento di competenze alle condizioni di maggior convenienza immediata e in relazione agli indirizzi produttivi già in atto, i quali peraltro si collocano, secondo noi, all'interno di settori maturi con esclusione di quelli propriamente innovativi che vengono lasciati alle nazioni ricche. Ritengo che questo sia un altro grande tema sul quale dovevamo tentare di dare una risposta.

Sicchè la domanda di ricerca e formazione che viene da parte del sistema delle imprese all'università italiana è una domanda polverizzata, mutevole, legata ai cicli sempre più brevi di presenza sul mercato di singole classi di prodotti. Questo tipo di ricerca se è certamente funzionale alla gestione delle aziende, specie di quelle legate alle grandi multinazionali, non è certamente atta ad identificare nonchè a raggiungere obiettivi di sviluppo della comunità nazionale.

D'altro canto i vuoti pubblici (e l'università ancora oggi rappresenta, nel contesto del sistema politico e sociale italiano, un vuoto) vengono poi riempiti dalla volontà di potenza o delle grandi industrie o delle grandi concentrazioni economiche. Questo è un altro tipo di realtà alla quale noi assistiamo. Anni fa assistemmo alle «lauree d'annata», quelle prima o dopo un certo periodo, oggi alle lauree di certi atenei piuttosto che di altri, specie se privati e non pubblici, magari con un insieme di corsi di qualificazione *post* laurea che sono in realtà il riconoscimento di un vuoto di formazione culturale e manageriale da parte dell'università.

Noi non vogliamo fare degli atenei delle monadi chiuse, lontane dal sistema delle imprese, ma ribadiamo una decisa ostilità a una strisciante privatizzazione sia per quanto riguarda le forme di accesso sia per quanto concerne i contenuti stessi dell'istruzione universitaria. Apertura sì, ma soprattutto a uomini e a strutture che possano essere utili alla crescita culturale degli studenti.

La libertà di ricerca e di insegnamento costituisce un valore basilare della cultura e della tradizione dell'università, fin dalle origini; è peraltro innegabile che le principali trasformazioni economiche e sociali del nostro tempo richiedono all'università di svolgere un ruolo centrale nella produzione di innovazioni per il sistema produttivo e di strumenti conoscitivi per le decisioni politiche. Il sistema universitario cioè deve trovare un adeguato equilibrio tra un'esigenza di libertà da interferenze esterne e l'esigenza di coinvolgimento nelle scelte economiche e politiche, evitando i due rischi opposti: quello della irrilevanza e dell'emarginazione, da un lato, o quello della subordinazione ad interessi esterni e della perdita di identità, dall'altro lato.

Ecco, queste erano le attese, questi noi crediamo siano i termini sostanziali del dibattito che le varie forze politiche e culturali in questi tempi avevano sottoposto all'attenzione dell'opinione pubblica.

Ma, arrivando al disegno di legge in questione, e facendo riferimento

all'inizio del nostro intervento, cioè al momento politico che ha dato l'occasione perchè questo dibattito si aprisse, ecco, questo momento politico ha determinato la formulazione di questo disegno di legge e ha condizionato lo sviluppo e probabilmente anche l'accoglimento, da parte di molte forze politiche, di alcune istanze che il dibattito aveva portato avanti. Questo disegno di legge cioè è il risultato di una lotta continua tra Democrazia cristiana e Partito socialista e quindi di un compromesso strisciante, proprio perchè si scontravano le due opposte tendenze, l'una tesa a difendere i poteri del Ministero della pubblica istruzione, l'altra tesa a costruire un Ministero diverso, autonomo rispetto alla pubblica istruzione, dotato certamente di portafoglio perchè questo era uno degli obiettivi della componente socialista. È quindi un disegno di legge di compromesso che peraltro dobbiamo dire, dandone atto ai membri della Commissione e ai relatori, è un capolavoro da questo punto di vista rispetto ad altre leggi certamente frutto di compromessi e risultati molto peggiori di quella che noi andiamo esaminando.

Quali sono le nostre critiche sostanziali nel merito a questo disegno di legge, pur riconoscendo e stimando l'intenzione della costituzione di questo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica? Questo disegno di legge rappresenta sostanzialmente il consolidamento di quello che è l'attuale sistema; è semplicemente l'unione di corpi finora separati – università, enti di ricerca, strutture del Ministero della pubblica istruzione – cui abbiamo dato un nome bello, importante, interessante, che noi ci auguriamo onestamente, volendo sicuramente uno sviluppo serio ed equilibrato del nostro paese, volendo un aumento del livello qualitativo e di importanza della comunità nazionale, sia l'avvio di quello che intendevamo dovesse essere il processo di diffusione della ricerca, ma che oggi come oggi è soltanto una bella etichetta su un insieme di cose già esistenti.

Il collega Vesentini nel suo intervento di ieri ha dato una definizione che condividiamo pienamente: questa non è una riforma, ma la costituzione di un nuovo Ministero. Non troviamo, all'interno di questo disegno di legge, elementi di innovazione o di cambiamento, di adeguamento alle esigenze e alle richieste della comunità nazionale o risposte da parte del sistema universitario. Vi troviamo, invece, come ripeto, il consolidamento di un sistema. Infatti, non vi è nemmeno il tentativo (e su questo torneremo con alcune proposte di modifica che sottoporremo all'attenzione dei relatori) di immaginare o di individuare il tipo di ruolo diverso che l'università può avere nel mondo d'oggi, fosse anche il più discutibile. Non va dimenticato, ad esempio, che lo sviluppo delle alte tecnologie, questa «età delle intelligenze» che sembra caratterizzare il periodo attuale, e che ha consentito l'arricchimento e lo sviluppo di quella che si suole definire la «fascia del sole», sganciata dalle esigenze che il vecchio sviluppo industriale avvertiva (quelle cioè di essere logisticamente legato alle miniere di ferro o di carbone, ricercando anche luoghi in cui la qualità della vita era migliore) è stata guidata e pilotata dalle università. La fascia detta del *sunbelt* negli Stati Uniti, e con essa lo sviluppo di tutta una serie di attività ad alto contenuto tecnologico, ha visto le università protagoniste del cambiamento.

Allora, avendo noi un drammatico problema come quello del Mezzogiorno, pensiamo di continuare a proporne la soluzione attraverso fondi speciali o inventando emergenze oppure potremo, prima o poi, parlare seriamente, responsabilmente e serenamente di altri princìpi, di altri propositi, di determinazione di diversi obiettivi anche attraverso l'università per modifica-

re l'attuale drammatico modello di sviluppo del Mezzogiorno, soprattutto in termini di disoccupazione giovanile, di emigrazione interna e di depauperamento della qualità della vita, per non parlare poi dei gravi problemi oggi alla nostra attenzione per la criminalizzazione, ormai in atto, di intere regioni?

Ecco dunque tutto ciò che secondo noi manca, con ciò rispondendo alla logica della costituzione di un nuovo Ministero come patto di maggioranza tra due dei principali partiti di questo Governo.

Quando è stata posta l'attenzione sul portafoglio di questo Ministero, abbiamo avvertito ancora una volta la logica atipica che sta imperando in questo sistema, in cui la gestione della distribuzione della spesa pubblica è ormai diventata elemento di potere determinante, nell'ottica dei partiti. Un Ministero conta ed è importante quanto più può spendere, il che vuol dire quanto più può determinare scelte all'interno della logica dei partiti, senza con ciò volermi in alcun modo riferire al qui presente signor Ministro. Indubbiamente, il Ministero della pubblica istruzione resterà alla DC, mentre quello della ricerca scientifica e dell'università resterà al PSI; infatti, tutto ciò rientra in una logica di equilibri all'interno del sistema dei partiti. Di qui la preoccupazione di gestire la spesa pubblica e di fare in modo che essa sia argomento di mediazione tra il sistema della comunità nazionale e quello dei partiti, che è poi il motivo per il quale quando la stessa componente socialista propone la riduzione della spesa pubblica si trova di fronte un meccanismo perverso che non è più pilotabile o gestibile, come del resto dimostrano le difficoltà che in questi giorni incontra il ministro Amato nell'elaborare il disegno di legge finanziaria per il 1989.

Ebbene, avviandoci alla conclusione, per la quale evidentemente pare emergere ed emerge un atteggiamento sostanzialmente negativo da parte del Gruppo dei senatori del Movimento sociale italiano in materia, noi vorremmo però porre all'attenzione del Ministro e dei relatori, ai quali va il nostro ringraziamento, tre punti i quali non vanno a modificare ovviamente la struttura di questa legge che ormai è così determinata e così è nata e così è voluta, ma, secondo noi, sono indicativi di un tentativo di lanciare almeno dei messaggi di novità.

All'articolo 7 della legge, laddove si parla di autonomia finanziaria e contabile delle università, si introduce un criterio, che condividiamo specificatamente, relativo alla possibilità da parte dell'università di accedere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti ed alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. Ora noi domandiamo – e certamente non è competenza solo del ministro Ruberti, ma sicuramente anche i ministri Colombo ed Amato saranno interessati, forse a dire di no, ma comunque coinvolti in questo tipo di proposta – se non sia il caso – se ne è parlato molto nel nostro paese in merito, in linea di massima, per i beni culturali – di favorire, direi sburocratizzando un po' questo sistema di gestione della spesa, il contatto diretto tra istituzione culturale e privati. Se non sia il caso cioè di agevolare il privato che abbia intenzione di fare un atto di liberalità nei confronti di una istituzione culturale, come può essere una università, o di finanziare una ricerca, legandole precisamente a questi fini ed agevolazioni fiscali. Perchè non favorire questo contatto diretto tra persone, individui, enti, società dediti al profitto, ma che hanno interesse a questo, per diversi motivi – perchè no? – anche di immagine, che è un problema gigantesco anche del mondo del sistema delle imprese? Perchè

non incentivare l'opportunità, la voglia di aiutare l'università, le istituzioni di ricerca, gli enti culturali? Ecco dunque la novità. Perchè, nel momento in cui parliamo di autonomia dell'università, non definiamo almeno per l'Università e per gli enti di ricerca pubblici questa possibilità? Le grandi fondazioni che nei paesi dell'Occidente hanno favorito lo sviluppo della conoscenza si fondano sostanzialmente su questo principio fiscale o di defiscalizzazione, il quale ha consentito l'indirizzo di enormi risorse economiche e finanziarie verso precise ricerche.

E vengo alla seconda osservazione. All'articolo 10, laddove cioè si parla del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, vi è l'elencazione della composizione di tale organismo. Noi abbiamo accusato questa legge di consolidamento del sistema vigente. Credo che i più attenti addetti ai lavori capiscano perfettamente il senso di questo nostro enunciato dal momento che, sia l'articolo 10 che l'articolo 15, contengono un articolato estremamente specifico che tenta di codificare alcune entità delle rappresentanze. Vogliamo invece coinvolgere seriamente tutti coloro che operano all'interno dell'università senza predefinire il ruolo dei grandi professori rispetto agli assistenti, ai ricercatori eccetera? Vogliamo credere che gli uomini che operano e vivono nell'università e dedicano ad essa la loro intelligenza, il loro tempo siano capaci di esprimere forme di autogoverno, siano capaci di scegliere al loro interno quelle che sono le espressioni migliori di questa comunità scientifica e di ricerca? Ed allora perchè all'articolo 10, laddove si parla di Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, non dire che tutti i membri sono elettivi? Perchè non lasciare alla comunità scientifica il compito di indicare quali sono gli elementi più rappresentativi? Perchè perdere questa occasione di favorire una maggiore trasparenza? E dico maggiore perchè mi rendo conto che anche in questo caso il sistema elettivo può ovviamente comportare indirizzi esterni all'interno del corpo elettorale, ma è un tentativo di dare a questa comunità scientifica la responsabilità di scegliere i migliori uomini da inviare al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i cui compiti non sono certamente trascurabili.

Devo fare alcune considerazioni circa l'articolo 15, laddove cioè si parla del periodo provvisorio, che per quanto abbiamo detto prima, a nostro giudizio, non sarà affatto provvisorio e comunque non durerà sicuramente un anno.

Ritengo che il compromesso realizzato circa la composizione di un Senato accademico allargato sia uno dei compromessi meno riusciti. Infatti, o abbiamo il coraggio di difendere il Senato accademico così come sempre è stato, con l'immagine di grandi professori riuniti in conclave per decidere le grandi cose intorno ai massimi sistemi, o decidiamo di aprirlo, perchè ci crediamo e vogliamo una maggiore partecipazione delle componenti universitarie alla stesura degli statuti, alla difesa dell'autonomia, alla forma di autogoverno dell'università. Se crediamo in questa seconda ipotesi – perchè onestamente non ci scandalizzeremmo se qualcuno venisse qui a proporre di mantenere il Senato accademico così come è – e quindi lo apriamo ad altri rappresentanti, vorremmo che lo si facesse nel modo più ampio possibile.

Quindi, in sede di esame degli articoli, proporremo anzitutto una modifica al punto *a*) dell'articolo 15, laddove si parla di rappresentanti dei presidenti dei consigli di corso di laurea, nel senso che il numero degli appartenenti a questo raggruppamento sia un terzo, come anche per i rappresentanti dei direttori dei dipartimenti e degli istituti e per i

rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori, eletti in numero quindi corrispondente a quello indicato alla lettera *a*); cioè, a questi tre grandi raggruppamenti rappresentativi di coloro che operano all'interno dell'università diamo lo stesso peso.

Se vogliamo aprire il Senato accademico, ripeto, cerchiamo di farlo nella maniera più ampia possibile, quindi anche a componenti nuove e meno legate ad una vecchia concezione burocratica dell'università, a componenti che sull'università hanno investito il loro futuro e che forse anche loro, come gli altri, sono attenti ai problemi riguardanti l'università.

Concludendo questo nostro intervento, riaffermiamo che il Movimento sociale italiano si batte per l'università pubblica, rafforzata, che sia consapevole del proprio ruolo e partecipe di una comunità nazionale che ritrovi obiettivi e progetto storico e che si apra al confronto con il sistema privato senza temere di essere dominata o snaturata, un'università che non sia cioè nè una torre d'avorio ma nemmeno una stazione di servizio, bensì sia un centro di progetto, di formazione e di ricerca al servizio della comunità nazionale. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callari Galli, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in vista dell'attuazione dell'autonomia di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame,

impegna il Governo:

a provvedere ad un urgente riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e ribadito dall'articolo 30, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e come auspicato dalla comunità scientifica.

9.413.1. CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE, VESENTINI

Il senatore Callari Galli ha facoltà di parlare.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con il mio intervento intendo affrontare l'esame del disegno di legge n. 413, essenzialmente per gli aspetti legati al mondo della ricerca.

Il disegno di legge sulla costituzione di un Ministero che attribuisca maggior rilievo al settore della ricerca scientifica e al tempo stesso la colleghi anche a livello istituzionale all'università, è stato da noi visto come un modo per raggiungere un obiettivo presente da molti anni nella nostra azione politica e nelle nostre proposte parlamentari: dare autonomia alle diverse sedi della ricerca scientifica, stabilire un coordinamento generale della sua politica e nel contempo operare in modo da raccordare la ricerca universitaria alla ricerca extra-universitaria.

Va precisato – ma d'altra parte è stato già detto dal senatore Vesentini e dalla senatrice Alberici – che la costituzione del nuovo Ministero è solo una tappa del percorso che ci proponiamo di compiere e che, a nostro avviso, è necessario per trasformare un campo, quello appunto della ricerca e della trasmissione delle conoscenze, estremamente importante per lo sviluppo,

per la diffusione e la crescita della cultura e del benessere del nostro paese. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento di una certa entità degli investimenti destinati alla ricerca.

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione alcuni dati per evidenziare quanto, nonostante ciò, il quadro degli investimenti sia carente da un punto di vista di programmazione e di organicità degli interventi e renda più acute le contraddizioni tra le diverse aree del paese. Da questa analisi mi riprometto di far emergere quale sia stato lo spirito che ha animato la partecipazione del nostro Gruppo politico ai lavori su questo disegno di legge. Come ho detto, i finanziamenti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica sono cresciuti negli ultimi anni; un'analisi comparativa applicata agli investimenti nei diversi anni dimostra che per tutti gli anni '70 essi sono rimasti stabili, aggirandosi intorno allo 0,8 per cento del prodotto interno lordo, mentre dal 1983 al 1987 sono passati dall'1 per cento all'1,4 per cento. È una crescita notevole, anche se gli investimenti sono ancora scarsi se paragonati a quelli degli altri paesi industrializzati. Ma, più che la loro scarsità, di cui riparlerò in seguito, vorrei subito evidenziare come essa non sia priva di squilibri e di contraddizioni.

L'aumento degli investimenti è stato sollecitato soprattutto dalla necessità, dimostrata da molte industrie, di introdurre, ai fini di una loro ristrutturazione, più moderne attrezzature tecnologiche. Così la crescita dei finanziamenti è stata destinata in grande misura alla ricerca finalizzata e applicata. Un dato può essere esemplificativo dello squilibrio operato aprendo un grande divario tra ricerca industriale e ricerca di base: complessivamente nel 1985 alla ricerca pura è stato attribuito il 16,4 per cento degli investimenti, alla ricerca applicata il 38,9 per cento, alla ricerca di sviluppo il 44,7 per cento.

Analogamente, analizzando la suddivisione degli investimenti nei diversi settori della ricerca, gli squilibri sono assai vistosi. Ad esempio, ai problemi sociali è stato destinato l'1,3 per cento, mentre al settore energetico più del 20 per cento. È grande il divario tra gli investimenti fatti nel Mezzogiorno e quelli operati nelle altre aree del paese. Nel 1985 l'amministrazione pubblica ha destinato nell'Italia meridionale ed insulare il 9 per cento degli investimenti alla ricerca; le imprese pubbliche, sempre nello stesso anno, hanno destinato a quest'area il 12 per cento dei loro investimenti; le imprese private solo il 3 per cento. Se gli indirizzi della politica della ricerca seguiranno nei prossimi anni le linee ipotizzate dal rapporto della Commissione Dadda, essi muteranno profondamente il mondo della ricerca. È un mutamento che dovrebbe investire l'aspetto quantitativo dell'impiego delle risorse e il numero degli addetti al lavoro di ricerca; il rapporto infatti chiede di raddoppiare l'impegno finanziario del paese in questo settore, innalzando la quota degli investimenti dall'1,5 al 3 per cento del prodotto interno lordo e inserendo nel mondo della ricerca 50.000 giovani nel giro di 5 anni.

L'esperienza del nostro paese negli anni passati e il paragone di quanto avviene negli altri paesi ci dicono che, senza una politica organica di programmazione che coinvolga attivamente le diverse componenti del settore, senza una riorganizzazione ed un riassetto organico delle strutture, senza una struttura ministeriale nuova, competente, flessibile e dinamica che possa coordinare gli interventi, ma al tempo stesso non li immobilizzi nei rigidi canali burocratici, è assai probabile che i mutamenti quantitativi auspicati aggravino gli squilibri esistenti, rendano ancora più caotico

l'intervento, aumentino gli sprechi finanziari e di risorse, già oggi assai pesanti e da molti giudicati intollerabili.

Gli esempi di destinazione non equilibrata dei fondi sono così numerosi e noti che mi limiterò a citarne, a caso, alcuni: la politica in campo energetico alla fine degli anni '70, la politica svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno, gli stessi progetti finalizzati del CNR che, trattandosi di finanziamenti rilevanti ed aggiuntivi, hanno convogliato molte energie ed attenzioni soprattutto alla ricerca finalizzata. È forse anche utile, per definire ancora meglio il quadro, ricordare un dato; nel 1985 le fonti di finanziamento per la ricerca scientifica si suddividevano così: il settore pubblico ha contribuito per il 51,8 per cento del totale, il settore delle imprese per il 44,6 per cento e i finanziamenti dall'estero per il 3 per cento. È senza dubbio importante stimolare una politica di investimenti nella ricerca da parte delle imprese, ma è necessario – vorrei dire indispensabile – che esista un modello di sviluppo della ricerca, generale ed organico, verificabile nei suoi risultati, che saldi l'intero sistema scientifico nazionale al modello di sviluppo economico e culturale che tutte le componenti sociali del nostro paese si propongono e che sia collegato ai valori, ai bisogni e agli interessi di tutti i gruppi sociali che costituiscono il nostro paese. È altresì importante che, nel collegare i nostri progetti e i nostri programmi scientifici ai progetti e ai programmi internazionali, si disponga di una politica della ricerca attiva e autonoma che non segua – come avviene in larga misura oggi – modelli imposti o importati da altri paesi; una politica della ricerca che svincoli il nostro paese dalla dipendenza che oggi lega la maggioranza delle nostre attività produttive alla tecnologia dei nostri stessi *partners* commerciali, dipendenza che alcuni autori reputano così intima e pervasiva da farli giungere alla conclusione che l'Italia viva sotto un vero e proprio «ricatto tecnologico».

A nostro avviso, procedere lungo il percorso di una qualificazione autonoma, sia a livello progettuale e programmatorio che a livello tecnologico, è l'unica garanzia che ci può far guardare con una certa tranquillità al 1992, visto come momento in cui l'unificazione del mercato europeo renderà più visibile il confronto tra i paesi della Comunità e potrà inasprire la competizione.

Il testo iniziale del disegno di legge che stiamo oggi esaminando, presentato dal Governo il 4 settembre 1987, era assai lontano dall'accogliere le linee dello sviluppo della ricerca sottese negli obiettivi fin qui delineati; l'impostazione iniziale del Ministero si presentava, come è stato a lungo detto, accentratrice e autoritaria, proponendo un tradizionale modello burocratico pesante nella struttura, affollato di personale, che rendeva l'operazione più simile ad un semplice passaggio di competenze da un Ministero all'altro che non alla proposta di un'istituzione nuova, capace di attività programmatoria, efficiente nel coordinamento e al tempo stesso agile e flessibile, tale da dare spazio ad innovazioni e a mutamenti.

I princìpi di autonomia delle università e degli enti di ricerca erano appena accennati e questi accenni erano lontani dall'indicare le linee e gli strumenti con i quali il Governo intendeva realizzarli. Erano completamente assenti nella politica di gestione della ricerca che avrebbe dovuto svolgere il nuovo Ministero le rappresentanze elettive delle comunità universitarie e scientifiche; il progetto iniziale mancava di una visione unitaria della ricerca. Nessun rilievo veniva dato ai problemi della didattica universitaria, ai suoi

necessari rapporti con la ricerca e ai suoi indispensabili collegamenti con le istituzioni scolastiche.

Il confronto con il testo che in questi giorni stiamo discutendo è indicativo dei cambiamenti apportati da un anno di lavoro; per chi conosce la politica che da decenni su questi temi il nostro Gruppo svolge è evidente che alcuni di questi cambiamenti sostanziali e qualificanti sono il frutto del lavoro che abbiamo svolto nelle Commissioni e nel Comitato ristretto. Per citare solo i punti salienti che riguardano direttamente il campo della ricerca, va ricordato che il disegno di legge attuale contiene nel suo articolato le linee su cui si articola un'autonomia reale degli enti di ricerca e che esso, una volta approvato, renderà necessario discutere e approvare in tempi ragionevolmente brevi un'organica legge sull'autonomia, che riordini gli enti di ricerca e, primo tra tutti, il Consiglio nazionale delle ricerche, che riformi le loro strutture tanto dal punto di vista delle finalità, della loro funzionalità e della gestione, quanto dal punto di vista della loro aggregazione per settori ed aree di interventi interdisciplinari.

Nonostante ciò, permangono nel campo della ricerca punti di perplessità e ambiguità che a noi appaiono densi di pericoli; mi limito a ricordare i più rilevanti. Il numero dei dipartimenti e dei servizi del nuovo Ministero, con quella divisione, nelle aree, tra ricerca scientifica, ricerca applicata e ricerca finalizzata, assai difficile da sostenere sia a livello teorico che a livello pratico.

Il numero degli addetti al nuovo Ministero contraddice, con la sua sovrabbondanza e con la sua quasi fedele riproduzione dell'esistente, la necessità di proporre un modello di Ministero nuovo, di coordinamento e di indirizzo per le attività di ricerca e di insegnamento svolte da soggetti autonomi: le università e gli enti. Questa necessità non è affermata solo dall'opposizione, ma è stata accettata da tutte le componenti delle Commissioni e del Comitato ristretto, ed è presente nel disegno di legge al nostro esame: esplicitamente all'articolo 11, quando si parla dell'organizzazione del Ministero e implicitamente in tutti gli articoli che riguardano l'autonomia degli enti e delle università.

Un nuovo modello di Ministero implica per il suo personale nuove funzioni, nuove modalità di organizzazione del lavoro e nuovi rapporti tra le categorie; flessibilità e dinamicità implicano reti di supporto tecnico e addestramenti permanenti, se non vogliono rimanere vuote affermazioni.

Come tutto ciò potrà essere realizzato se il numero del personale rimane pressochè identico e se, salvo piccoli spostamenti, rimangono identici i rapporti tra le categorie? Neanche le risposte forniteci nel dibattito svoltosi nelle Commissioni sono valse a tranquillizzarci in quanto non prospettavano alcun cambiamento, ma affermavano che ora quel numero è indispensabile, anzi persino insufficiente. Ma quello che è ora non dovrebbe essere quello che sarà quando la normativa al nostro esame sarà approvata.

Continuando nell'elenco delle nostre perplessità, ricordo la poca chiarezza nella definizione del rapporto tra l'apparato di gestione ministeriale e gli organi consultivi espressi dalla comunità scientifica, la sovrapposizione di compiti e di finalità fra i progetti di ricerca degli enti, del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'università, la definizione degli stessi enti vigilati dal Ministro, fatta usando quel termine non strumentale e di cui già altri hanno sottolineato l'indeterminatezza, la composizione di organi consultivi espressi dalla comunità scientifica.

Nel disegno di legge n. 413, all'articolo 10, vi è la proposta di istituire, quale organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. La proposta fu avanzata, all'interno del Comitato ristretto, dai Gruppi del Partito comunista e della Sinistra indipendente, nella convinzione che la partecipazione della comunità scientifica sia indispensabile per potenziare e qualificare l'attività di ricerca. Quale sede in cui la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche generali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, nella nostra proposta, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia doveva (e dovrebbe) essere composto nella sua grande maggioranza da rappresentanti eletti da tutti coloro che svolgono attività di ricerca nelle università, negli enti pubblici di ricerca, sottoposti alla vigilanza del Ministero o in altri enti ed istituzioni di ricerca.

La nostra proposta è stata accolta in modo parziale, così parziale, a nostro avviso, da distorcere il valore che noi le attribuiamo. I rappresentanti eletti dalla comunità scientifica sono in minoranza rispetto ai membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro e rispetto ai membri di diritto.

Ad appesantire il quadro c'è poi il comma 7 dell'articolo 10 dove si dice: «Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni» – invece di quattro anni, come sarà poi in seguito – «e la sua componente elettiva... è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR».

È evidente che questa elezione, diciamo di secondo grado, benchè limitata alla prima applicazione, se mantenuta nel provvedimento legislativo, darebbe un ulteriore segnale dello scarso rilievo attribuito dal legislatore alla rappresentatività elettiva della comunità scientifica, nella costituzione del Consiglio.

Questa distorsione è, a nostro giudizio, assai grave, in quanto lancia alla comunità dei ricercatori un segnale di sfiducia nella sua capacità di gestire una propria e significativa rappresentanza.

Inoltre si aumenta la confusione e la contraddizione nel momento in cui per la prima volta si afferma per legge che gli enti di ricerca si daranno ordinamenti autonomi, avranno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Nuovamente, come nel caso della organizzazione del Ministero, si fa intravedere il cambiamento, ma poi non si creano tutte le condizioni per realizzarlo.

Lo stesso avviene nel caso del senato accademico, di cui si delinea la composizione all'articolo 15. Decorso un anno dall'entrata in vigore di questa legge, in mancanza di una legge che attui princìpi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore. Si riconosce che per deliberarli il senato accademico deve essere allargato fino a comprendere tutte le componenti universitarie, in quanto è necessario che a questa fase, per così dire costituente, partecipino con i loro contributi rappresentanti di tutte le categorie che a livelli diversi operano nell'ateneo.

Non voglio qui discutere i numeri proposti a rappresentare le diverse categorie, anzi volevo richiamare la nostra attenzione sul fatto che spesso gli organismi sovrabbondanti nella pratica si dimostrano inutili e inefficienti e sovente finiscono per essere governati in modo autocratico. Nè voglio qui

rispondere alla domanda, rivoltami durante un dibattito, se fossi contenta di valere, quale professore ordinario, come tre ricercatori. Non si tratta qui di discutere se aumentare o diminuire i rapporti numerici; si tratta piuttosto di notare che ancora una volta si è imboccata la strada del cambiamento, affermando la possibilità degli atenei, in mancanza di una legge per l'autonomia, di darsi fin dal prossimo anno gli statuti e affermando che a tal fine il senato accademico si deve allargare fino a comprendere tutte le componenti della vita dell'ateneo. Tuttavia poi non si è avuto il coraggio, o la volontà, di realizzare il cambiamento e si ripropone una rappresentanza che riproduce l'assetto esistente, inserendo alla pari strutture vecchie e strutture nuove, ignorando la necessità di introdurre aggregazioni più ampie, che superino le frantumazioni e i particolarismi ancora esistenti e corrispondano invece alle esigenze di una ricerca scientifica e di una didattica universitaria strettamente interconnesse e articolate per aree.

A rafforzare poi l'idea che i nuovi statuti debbano innovare assai poco, nonostante il secondo comma dell'articolo 15 già affermi che essi dovranno rispettare le norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, al comma 3 si elencano gli stessi criteri su cui oggi si articolano e si fondano gli statuti stessi.

Ecco perchè, affinchè non si perda l'occasione di iniziare a realizzare il processo di partecipazione del mondo scientifico alle scelte che riguardano il futuro del paese sui punti concernenti l'organizzazione del Ministero, la composizione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, la composizione del senato accademico chiamato a deliberare gli statuti, chiederemo il confronto in Aula e, se necessario, nell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'illustrazione dell'ordine del giorno n. 1, dalle audizioni, dagli incontri avuti, nonchè da una discussione svoltasi sia in Comitato ristretto che in Commissione, era emersa una preoccupazione assai diffusa nella comunità scientifica dell'astronomia italiana, cui il presente ordine del giorno cerca di dare una risposta. Il panorama della ricerca astronomica è assai diversificato: è svolta dagli Osservatori, presso le università, presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Essa è inoltre in aumento e vede una dislocazione di ingenti fondi. La necessità che, contestualmente all'applicazione della legge sull'autonomia, si attui un riordino è presente d'altronde nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 ed è ribadita all'articolo 30, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Si tratta di un riordinamento che dovrebbe dare omogeneità e la possibilità di costituire poli che rappresentino un valido confronto per tutte le ricerche svolte in Italia: oltre che dagli Osservatori dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'università e dalla stessa Agenzia spaziale.

Si tratta inoltre di costituire un referente per le ricerche che l'Italia compie sul piano internazionale in questo campo.

La necessità quindi di affermare l'urgenza di questo riordinamento contestualmente all'attuazione della legge sull'autonomia è dovuta al fatto che gli Osservatori necessitano, da un lato, di ricevere impulso innovativo alle loro ricerche, e dall'altro anche di un aggiornamento delle modalità di gestione e di raccordi fra loro. Nello stesso tempo è importante che non si proceda con interventi casuali e non sistematici che potrebbero minacciare di trasformare l'autonomia in frammentazione e separazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'università attende quanto meno dall'approvazione della legge n. 382, l'ultima legge riformatrice, l'occasione di un suo adeguamento all'evoluzione e alla trasformazione sociale ed economica. Questo adeguamento non può nascere soltanto all'insegna di una domanda di efficienza, ma deve mirare ad adeguare l'università, le sue strutture, i suoi ordinamenti alle necessità di una società dinamica, complessa, nella quale l'università opera.

Il testo unico delle leggi sulle istruzioni superiori è, del resto, del 1933 e questo riferimento è di per sè significativo: da una parte, giustifica l'impazienza, la lucidità con cui oggi si cerca di riavviare un discorso di riforma; dall'altra, se si ricercano le cause, sono da censurare sicuramente le distrazioni e le inadempienze della classe politica, ma sarebbe ipocrita nascondere che il tarlo della reattività corporativa e della conservazione nell'ambito universitario è diffuso e ha contagiato anche i molti che, fuori dei cancelli, ostentano il proprio blasone progressista.

La prima condizione di crescita è comunque l'autonomia (didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria), per essere interprete dell'evoluzione delle figure professionali, per adottare modelli didattici corrispondenti alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, perchè l'università diventi punto di riferimento per la ricerca di base, per la ricerca applicata, con apertura alle sedi esterne e anche al mondo produttivo.

Il disegno di legge governativo originario era assai lontano da queste esigenze e il testo profondamente revisionato, al quale ha concorso la determinante volontà del Gruppo della Democrazia cristiana, apre un altro capitolo nel campo dell'innovazione dell'istituto universitario.

Sottolineo il nostro contributo a fronte dei tentativi che, quanto meno fuori dell'Aula, sono stati compiuti anche recentemente per alterare la sostanza delle posizioni e quindi l'autenticità del confronto politico.

Alcune riflessioni mi sembrano necessarie sul mosaico delle autonomie. L'autonomia finanziaria non è solo capacità di decidere la destinazione delle risorse, ma anche possibilità di favorire la ricerca di fonti integrative rispetto a quelle statali, per contratti, convenzioni, forme di cooperazione con altri centri di ricerca, con il sistema produttivo, sul terreno della ricerca applicata. A questo proposito, per la ricerca di base, che è punto essenziale dell'autonomia, della scienza, dell'orientamento universitario, credo che non sia possibile condividere quanto è stato ventilato nel confuso dibattito estivo sui tagli di bilancio nè sostituire quindi, come pure abbiamo sentito dire, il finanziamento pubblico con quello privato. C'è, a proposito del finanziamento delle università, il problema dell'aumento e della differenziazione, soprattutto, delle tasse per l'università. Occorrono, per esempio, parametri che facciano riferimento, da una parte, alle dotazioni per la ricerca, al personale, alle caratteristiche strutturali dell'università e, dall'altra, facciano riferimento anche a parametri di reddito. Il falso egualitarismo ha portato nel nostro sistema di studi a omologare gli oneri per i meno abbienti a quelli delle famiglie a reddito più elevato. Tutto ciò è profondamente discriminatorio ed ingiusto. Anche un aumento della tassa, comunque, può e deve sollecitare interventi di solidarietà che realizzino un equilibrio più giusto attraverso l'adozione di politiche di diritto allo studio.

L'autonomia vera delle università, ignorata nella prima stesura del disegno di legge e sottodimensionata nei lavori della Commissione Cassese, è

soprattutto autonomia di organizzazione e di elaborazione dei propri statuti, salvo la verifica dell'omologazione resa necessaria dal principio del valore legale del titolo di studio.

Un uomo cui la cultura e la ricerca universitaria devono molto e che è stato capace di grandi testimonianze di passione civile, Giuseppe Lazzati, ricordava che le università debbono gestirsi da sè ed aggiungeva: «Può darsi che un'autonomia di questo genere sia veduta come una cosa scomoda: impone, infatti, grandi responsabilità, impone di condurre le cose in modo tale per cui può essere che taluno pensi sia meglio lasciarle risolvere al Ministero o al CUN piuttosto che risolverle localmente in un'università attraverso l'esercizio della propria autonomia».

I princìpi dell'autonomia sono indicati nel testo in modo sufficientemente incisivo, in modo tale da poter orientare la legge di attuazione, che dovrà essere approvata con tempestività poichè si tratta di un'integrazione indispensabile per non depotenziare la carica innovativa del testo in esame.

L'approvazione degli statuti nel regime transitorio, che verranno approvati dal Senato accademico integrato dai componenti delle varie categorie presenti nelle università, introduce un principio di assemblea costituente, che ammette alla partecipazione il concorso necessario di tutti i ruoli professionali e di tutte le componenti presenti per disegnare il modello di organizzazione della università futura. Credo che questo principio di allargamento e di integrazione sia giusto e siamo disponibili, come ha ricordato poco fa il collega Spitella, ad esaminare eventuali correzioni migliorative del testo.

L'università oggi non può essere governata con criteri oligarchici; la cultura di cooptazione, che ha avuto le sue giustificazioni in una diversa condizione dell'istruzione universitaria, era il segno di una diversa funzione sociale dell'università e di una società più rigida e segmentata. L'autonomia è un valore ed una condizione di dinamicità e flessibilità e, anche se il nostro approccio ad essa è tardivo, credo che dovremo recuperare il tempo perduto.

L'estensione dei princìpi di autonomia al settore della ricerca scientifica e degli enti pubblici ad essa preposti rappresenta un atto di coerenza del disegno riformatore, attento alla libertà e all'autonomia della ricerca e al suo ruolo in una società moderna. I rapporti esterni delle università e degli enti di ricerca per contratti, accordi, assunzioni di ricercatori esterni o programmi speciali garantiscono una capacità di iniziativa finora ingessata dai lacci e lacciuoli creati dalla cultura del dirigismo centralistico e dalla canalizzazione burocratica che ha prodotto circolari e circuiti viziosi, limitando fortemente il ruolo degli istituti universitari e degli enti di ricerca.

L'esigenza di programmazione dell'uso delle risorse secondo la definizione di grandi obiettivi prioritari è giusta, ma non deve significare omologazione forzosa degli obiettivi nè forme di controllo ministeriale. L'aver eliminato dal testo del disegno di legge dizioni come quella che attribuiva al Ministro il compito di «sovrintendere all'indirizzo politico e all'alta direzione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica» è un contributo che il Parlamento ha dato per definire gli spazi autentici di autonomia nella proposta e nella gestione dell'università e degli enti di ricerca. Lo Stato definisce i piani di sviluppo, la programmazione e l'ammontare delle risorse, stabilisce i criteri di ripartizione e verifica gli

standards minimi di produttività, ma all'interno di una maglia larga di regole e garanzie, senza aprire varchi all'invadenza del potere politico nelle scelte della comunità scientifica. In questa direzione il Consiglio della scienza e della tecnologia, come organo di consulenza, deve avere la sua opportuna valorizzazione nell'ambito della politica di programmazione e di coordinamento e deve offrire all'autorità politica un'alta consulenza, senza trasformarsi in un organo di gestione, senza esercitare funzioni di surroga alle attività degli enti di ricerca, ad iniziare dal Consiglio nazionale delle ricerche che è un organismo altamente rappresentativo tra quelli operanti nel nostro paese.

Per ottemperare a questi compiti ed in relazione al rapporto tra organi centrali di governo ed autonomia dell'università e degli enti di ricerca, è stato elaborato giustamente un modello di Ministero diverso dal tradizionale modello burocratico, che pure era presente nel testo originario. L'urgenza di innovazione e il bisogno di riforma dell'università non possono però certamente esaurirsi con la costituzione del Ministero. Nel quadro di una risposta articolata, occorre riprendere le fila di una riforma processuale, iniziando dal consuntivo dell'esperienza della sperimentazione avviata con il decreto n. 382 del 1980. Bisogna partire da una migliore e diversa definizione dei dipartimenti, visti, sì, come centri dell'attività di ricerca, ma anche coinvolti nell'attività didattica, essi inoltre devono avere piena autonomia amministrativa ed organizzativa.

Sempre Lazzati ricordava che il contrasto tra facoltà e dipartimento ha impedito molte volte a quest'ultimo di funzionare e questo perchè «il fondamento del dipartimento, di un dipartimento che sia autenticamente tale, ha bisogno di avere come primo elemento che lo qualifica e che gli permette di continuare a vivere e ad impegnare la sua capacità quello della chiamata» ed è questo uno dei problemi che si aprono per una migliore definizione del suo ruolo.

Vi è nell'idea del dipartimento l'affermazione di una cultura diversa, più aderente ad una società che ha vissuto grandi processi di trasformazione, che impone nuovi ruoli professionali, quindi nuovi ordinamenti e nuovi *curriculum*. La domanda di cultura è oggi legata all'interscambio tra varie discipline ed esperienze e ad una integrazione ed interrelazione continua. Una società complessa, un mercato del lavoro segnato dalla flessibilità, dalla trasformazione e da una ristrutturazione continua hanno bisogno di energie intellettuali formate per nuovi tipi di professionalità in attività complesse, preparate ad affrontare l'evoluzione continua della stessa attività di lavoro durante l'arco della vita individuale. Gli ordinamenti didattici in vigore sono il risultato di una domanda di professionalità che è largamente superata; nuove figure professionali e la diversificazione del titolo di studio con l'introduzione del livello intermedio tra diploma superiore e laurea sono obiettivi non rinviabili negli ulteriori stadi del processo riformatore.

Le priorità che ci sentiamo di indicare sono quelle della autonomia della sperimentazione e dei dipartimenti, degli ordinamenti didattici, del diritto allo studio, della riforma degli enti di ricerca ed anche della definizione dello stato giuridico delle università non statali. Noi intendiamo riaffermare il valore e la funzione delle università non statali in un quadro di pluralismo delle offerte e dei modelli di formazione universitaria, di competitività sul terreno della ricerca, di grande mobilità tra sistema pubblico e sistema privato organizzato e promosso da enti locali, associazioni, fondazioni culturali.

Il professore Antonio Ruberti, allora rettore dell'università di Roma, partecipando nel giugno del 1981 ad un convegno della Democrazia cristiana, diceva: «In una scelta processuale fatta di passi successivi il mantenimento della scala di priorità è essenziale. Il rischio di fermarsi al primo passo si profila come una prova a posteriori dei timori di chi sosteneva il progetto globale». Noi siamo d'accordo, il passo in avanti che compiamo con l'approvazione della legge istitutiva del Ministero sarebbe condannato a rivelarsi un marchingegno amministrativo se non fosse il primo di una lunga marcia. La legge sull'autonomia non può attendere; senza di essa l'atto che compiamo in questi giorni sarebbe mutilato e l'iniziativa doverosa dei singoli atenei potrebbe aprire il rischio anche di un contenzioso infinito. L'unica risposta responsabile in materia di autonomia non consiste certamente nell'immaginare limiti, nel porre sbarramenti, ma nell'adottare per la legge di attuazione una trama libera, aperta, capace di garantire la regolamentazione più idonea all'esercizio dell'autonomia da parte dei singoli atenei. Le altre leggi che abbiamo indicato rappresentano il completamento indispensabile dell'innovazione introdotta con il decreto n. 382. È un elemento di sconforto, certo, ricordare che ci sono voluti otto anni per riprendere il cammino della riforma. Non possiamo ripetere questa esperienza.

Senza dubbio, i modelli globali di riforma non sono ipotizzabili. Rispetto alle utopie eccessive dei politici (e non solo dei politici), Roberto Musil ricordava nel suo «L'uomo senza qualità» che le svolte epocali hanno una cadenza settimanale. Nel «Laboratorio politico», Asor Rosa scriveva che il progetto, quindi i programmi globali, non danno la felicità. Questo è vero non soltanto per la *finis Austriae* ma è vero anche per questa fase del nostro impegno riformatore.

Ma all'università e alla ricerca sicuramente dobbiamo assicurare il ritmo e la costanza di un graduale e sicuro avanzare sul terreno del rinnovamento, dell'efficienza, dell'incentivazione costante alla libertà, alla competitività, che sono le condizioni per vincere la sfida con il futuro. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, intervengo brevemente, anche perchè in sede di illustrazione degli emendamenti da me presentati espliciterò meglio la posizione di Democrazia proletaria, posizione decisamente contraria, che deriva da considerazioni di ordine generale, costituzionale e di principio, non meno che da considerazioni strettamente politiche, legate alla lettura che noi forniamo dell'attuale politica governativa nel settore vitale della pubblica istruzione.

Comincio dunque da questo secondo ordine di considerazioni, cioè da quelle che ho definito strettamente politiche.

Il disegno di legge n. 413 si inquadra all'interno di un attacco senza precedenti - se non forse, esclusivamente, ai tempi del ministro Gonnella – contro la scuola pubblica, contro la sua laicità, contro il diritto allo studio.

I momenti di questo attacco possono enumerarsi in questo modo: la normativa palesemente anticostituzionale sull'ora di religione, un frutto amarissimo del Concordato Craxi-Wojtyla, che altri Gruppi della sinistra hanno votato; il contratto della scuola, imposto «alla polacca», con un accordo tra Governo e sindacati contro i lavoratori, che provocherà, e sta già

provocando, il peggioramento ulteriore del servizio, il licenziamento dei precari, la chiusura delle scuole ed altre cose ancora; il progetto cosiddetto «di autonomia» del ministro Galloni che, in violazione esplicita della Costituzione, prevede il finanziamento della scuola privata e confessionale; il progetto cosiddetto «di autonomia» del ministro Ruberti, che prevede di fatto la privatizzazione delle università, per meglio dire di quei settori dell'università che interessano la Confindustria, mentre per gli altri, praticamente, è previsto l'abbandono.

Avremmo così non solo un'università di serie A e una di serie B, una differenziazione crescente non solo fra atenei del Nord e atenei del Sud, ma anche fra facoltà scientifiche ed umanistiche e, all'interno di una stessa facoltà, fra quei settori e dipartimenti che, interessando l'industria, saranno finanziati dal mercato e quei settori di ricerca cosiddetta «pura» o disinteressata che saranno ancora più emarginati di quanto non lo siano oggi.

Commentando proprio i disegni governativi sull'autonomia dell'università, Gianni Agnelli ha dichiarato recentemente di essere del tutto d'accordo – non ne dubitavamo – aggiungendo che tutto ciò che è privato è buono. Ci permettiamo di dissentire da Agnelli. Non siamo affatto d'accordo con lui: la Farmoplant non è buona come non lo sono l'ACNA di Cengio e la Fiat e neppure la sua filosofia che vuol dire, tra l'altro, industria bellica.

Dunque, esistono in noi fortissimi, e credo fondati, elementi di preoccupazione per l'esistenza stessa di un sistema di pubblica istruzione nel nostro paese.

La maggioranza, prima, ha condotto la pubblica istruzione alla crisi; poi, come soluzione alla crisi, che essa stessa ha provocato, propone la privatizzazione. Così facendo si sottraggono ulteriori fondi e risorse alla scuola pubblica e il meccanismo perverso si alimenta ulteriormente.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* POLLICE). Come si inserisce lo scorporo dell'università dalla pubblica istruzione in questo contesto politico?

Come un cavallo di Troia ed una punta di diamante al tempo stesso: un cavallo di Troia perchè con il consenso sostanziale della baronia di «sinistra» passerà oggi all'Università ciò che domani si vuol far passare nella scuola. Già oggi il ministro Galloni va dicendo che come l'Università privata è finanziata – e per noi è uno scandalo – così deve esserlo anche la scuola. Ma anche una punta di diamante, perchè con il disegno di legge n. 413 si precostituiscono nel punto vitale dell'Università meccanismi di controllo del nostro sistema di istruzione da parte dei privati e delle corporazioni accademiche, sottraendolo di fatto a qualsiasi intervento e controllo pubblico se non da parte del Ministero stesso.

Si pensi solo, a questo proposito, a cosa significherà la possibilità sostenuta accanitamente dal ministro Ruberti di finanziare dottorati di ricerca da parte dell'industria; una scelta apparentemente innocua, anzi

piena di buon senso, ma chi conosce l'università – e Ruberti la conosce bene – sa che attraverso i dottorati si controllerà il reclutamento dei docenti e attraverso il finanziamento si controlla anche la scelta di chi andrà a svolgere quella determinata ricerca finanziata. Ecco che la Repubblica affiderà di fatto la scelta del suo corpo docente, la scelta dei temi di ricerca della sua Università, alle industrie: con quali conseguenze di lungo periodo è facilmente immaginabile.

La sinistra, ma in particolar modo il Partito comunista, dovrebbe riflettere su dove la sta portando il suo appoggio al ministro Ruberti. Si dice che il Ministero dell'Università attua la Costituzione: noi pensiamo il contrario. La garanzia di cui all'articolo 33 della Costituzione, un articolo che ci è particolarmente caro e che il ministro Galloni dovrebbe leggere più spesso e che il ministro Ruberti dovrebbe leggere velocemente, detta la garanzia di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Non significa affatto istituire un Ministero e tantomeno una autonomia corporativa e privatistica. Al contrario: il costituente colloca il diritto ad ordinamenti autonomi all'interno di un articolo che parla della libertà della cultura e dell'insegnamento. «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»; dunque l'autonomia di cui parla la Costituzione è anzitutto autonomia didattica e culturale che noi vogliamo piena e perfetta. La Costituzione non parla di una autonomia finanziaria e di convenzioni con le industrie; non parla di un Ministero staccato dalla Pubblica istruzione perchè, per la Costituzione e per noi, didattica e ricerca sono nelle Università strettamente intrecciate: la libertà dell'una è garanzia della libertà dell'altra e il carattere pubblico delle università è garanzia di entrambe.

Noi difendiamo dunque il sostantivo «istruzione», caro ministro Ruberti, non meno dell'aggettivo «pubblica»; ma si dice, specie a sinistra, che con lo scorporo del Ministero dell'Università, si sottrae un pezzo della «balena bianca» di Viale Trastevere. Singolare ragionamento questo; a prescindere dal fatto che in sede legislativa si dovrebbe ragionare sul lungo periodo e non sulla simpatia più o meno fondata che l'attuale Ministro in questo momento riscuote. Non si vede perchè bisogna lasciare alla Democrazia cristiana la scuola media, gli asili e i licei. Faremo un Ministero del liceo per ottenere una riforma della secondaria superiore? È una domanda che vi pongo.

Illustrerò poi presentando i singoli emendamenti la nostra posizione in modo più analitico. Fin da ora però vorrei anticipare che la nostra opposizione sarà fermissima su due punti. In primo luogo, sulle rappresentanze democratiche nell'organo a cui sarà affidato il compito decisivo di progettare gli statuti, che non può essere il Senato accademico, cioè il preside di facoltà, le facoltà stesse, i bastioni della conservazione accademica. Non può essere neanche un Senato accademico «riverniciato» con qualche rappresentanza corporativa. Deve essere invece un vero organo costituente, fondato sulla rappresentanza perfettamente paritetica dei professori, dei ricercatori, dei lavoratori non docenti e degli studenti. In secondo luogo, riteniamo assolutamente inaccettabile che il disegno di legge n. 413 assuma sullo stesso piano degli organismi elettivi un organo come la Conferenza dei rettori trasformandola così in modo del tutto surrettizio in un organo dello Stato. Noi non abbiamo molta fiducia nei rettori: quando si sono riuniti a livello regionale hanno prodotto – e il ministro Ruberti lo ricorda molto bene probabilmente – quella bella pensata del numero chiuso, che solo l'opposizione di Democrazia proletaria ha sconfitto a Roma. Il

rettore del Politecnico di Milano si è addirittura inventato il numero chiuso su base etnica, regionale; pensiamo con preoccupazione a cosa sarà dell'università italiana quando a costoro sarà consegnato tutto il potere, se già ora il ministro Galloni, rispondendo alla Camera ad una nostra interrogazione sul vergognoso numero chiuso al Politecnico di Milano, si è trincerato dietro l'autonomia. A tale proposito mi viene in mente un passaggio di un articolo scritto da un mio compagno, responsabile del settore scuola di Democrazia proletaria in cui si dice: «la Repubblica di San Marino è autonoma; il feudo di Ghino di Tacco era autonomo; anche la comune di Parigi era autonoma e la mafia lo è tuttora». Autonomia è quindi una parola che può voler dire tutto e il contrario di tutto.

Onorevoli colleghi, può darsi che Democrazia proletaria sarà la sola forza ad opporsi in quest'Aula; è tuttavia certo che non saremo soli ad opporci nell'università e nel paese, non saremo soli nello sforzo di risolvere i problemi dell'università, non a partire dal Ministero e dalla redistribuzione del potere tra baronia e industria, ma a partire dalla lotta di massa per il diritto allo studio e al sapere. È questo il titolo di un disegno di legge, per il diritto allo studio e al sapere dall'asilo all'università, che il nostro Gruppo ha presentato alla Camera e che oggi stesso ho presentato anche al Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,10*).

Allegato alla seduta n. 161

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati CORSI ed altri. – «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (1318) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (1312), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA. – «Interventi per la promozione e il finanziamento del Festival dei Due Mondi di Spoleto» (938), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: SAPORITO ed altri. – «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato» (40), già assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in sede referente, è deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1318.

Su detto disegno di legge sono chiamate ad esprimere il proprio parere anche la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) e la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Disegni di legge, cancellazione dell'ordine del giorno

Il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano come combustibile» (1265) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.